

MEMORIA SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) SEGUITA NON SOLO PER IL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO REGIONALE DI VEIO

Si premette che la legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo anche dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, come per l'appunto anche "Verdi Ambiente e Società" (VAS) di cui di cui Responsabile del Circolo Territoriale di Roma è il sottoscritto che è stato anche membro del 1° Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio dal 21 luglio 1998 al 28 aprile 2004.

La legge permette di rappresentare i propri interessi, nonché di fornire informazioni utili per l'istruttoria finale, come sancito dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4480 del 26 giugno 2004 secondo cui *<<le norme di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non devono essere applicate in modo meccanico e formalistico, in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni, è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica amministrazione>>*.

In particolare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 241/1990 i soggetti così tutelati dalle norme indicate sulla partecipazione sono tra gli altri i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali subiscono – come nel caso di specie - un pregiudizio evidente e concreto dalla violazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategia relativa in particolare al Piano di Assetto del Parco di Veio che come Responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS ho immediatamente segnalato a partire dal 1 febbraio 2010, perché comporta una lesione dell'interesse proprio delle associazioni di tutela ambientale del rispetto peculiare della vigente normativa a tutela dell'ambiente.

L'articolo 10 della legge n. 241/1990 prescrive che gli Enti portatori di interessi diffusi, anche in qualità di controinteressati, possono anche per il caso di cui all'oggetto <<presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>> e qualora tali istanze siano disattese la pubblica amministrazione ha il dovere di darne conto nella motivazione del provvedimento: la presente vale quindi come "memoria" con cui il sottoscritto a nome di VAS intende partecipare al procedimento di cui all'oggetto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto delle aree naturali protette - Ai sensi del 1° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta e comprende le seguenti 7 fasi temporali:

- 1 - lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);
- 2 - l'elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
- 3 - lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
- 4 - la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
- 5 - la decisione (art. 16);
- 6 - l'informazione sulla decisione (art. 17);
- 7 - il monitoraggio (art. 18).

La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un'area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di *Scoping* (art. 12) - la pubblicazione ed il deposito della “*proposta*” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell'art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell'art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “*parere motivato*” ai sensi del 1° comma dell'art. 15).

Adozione del Piano di Assetto del parco regionale dei Castelli Romani – A seguito del mandato conferito il 4 dicembre 2007 dalla Comunità del Parco dei Castelli Romani, la redazione del “Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale” (in sigla P.P.P.E.S.) è stata curata dal Consiglio Direttivo che con deliberazione n. 22 del 21 maggio 2009 ha poi adottato il P.P.P.E.S. su cui la Comunità del Parco il 15 luglio 2009 ha espresso il parere favorevole di propria competenza: con deliberazione n. 30 del 23 luglio 2009 il Consiglio Direttivo ha preso atto del parere favorevole della Comunità del Parco ed ha trasmesso alla Regione Lazio il P.P.P.E.S., in modo del tutto distinto e separato dal Piano di Assetto, senza nemmeno avere avviato per esso la procedura di VAS.

Con deliberazione n. 23 del 21 maggio 2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dei Castelli Romani ha adottato il “Piano del Parco” dei Castelli Romani senza nemmeno avere avviato la procedura di VAS anche per esso.

Dal 24 giugno 2009 al 3 agosto 2009 il Piano è rimasto depositato per consentirne la consultazione e la presentazione delle osservazioni: in questo frattempo con nota del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 133486 del 10 luglio 2009 l'Ente Parco è stato invitato a sottoporre a VAS il Piano di Assetto in virtù del D.Lgs. n. 4/2008.

Ignorando del tutto la suddetta nota, che verrà presa in considerazione solo alla fine del 2011 (come si dirà più avanti), l'Ente Parco ha incaricato il suo ufficio tecnico di svolgere l'istruttoria tecnica delle controdeduzioni alle osservazioni, che si è chiusa il 6 ottobre 2009.

Con deliberazione n. 38 del 31 ottobre 2009 il Consiglio Direttivo ha preso atto delle controdeduzioni che ha trasmesso alla Regione Lazio assieme agli elaborati del Piano ed alle osservazioni presentate.

Il 5° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che <<***la VAS costituisce per i piani ... a cui i applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione***>> e stabilisce conseguentemente che <<***provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.***>>

Il 4° comma del precedente art. 3-quinques stabilisce a sua volta che <<***qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo***>>.

Ciò nonostante la Regione Lazio non ha ritenuto di esercitare il suo potere sostitutivo e di annullare conseguentemente il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani adottato senza VAS, benché espressamente da lei richiesta con la nota prot. n. 133486 del 10 luglio 2009.

Riguardo al Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani va messo in grande evidenza anche l'operato dell'allora Direttore arch. Roberto Sinibaldi, che ha ignorato del tutto l'obbligo di sottoporre al procedimento di VAS il Piano di Assetto, ma che quando è stato direttore dell'Ente Parco di Veio (di cui ero membro del Consiglio Direttivo) si è permesso di chiedere a luglio del

2002 senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo di far sottoporre il redigendo Piano di Assetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in ottemperanza alla Direttiva 2001/42/CE emanata un anno prima, ma non ancora nemmeno recepita dall'Italia (che solo nel 2006 ha emanato il D.Lgs. 152, peraltro viziato di legittimità proprio riguardo al procedimento di VAS e per tali motivi poi modificato due anni dopo).

Come direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani l'arch. Roberto Sinibaldi ha permesso che il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani venisse approvato dal Consiglio Direttivo, pubblicato, osservato e controdedotto senza preoccuparsi minimamente di sottoporlo alla procedura di VAS: in perfetta coerenza con questa linea di comportamento, si è guardato bene dal far presente l'obbligo di rispettare la procedura di VAS anche per il Piano di Assetto del Parco del Circeo (di cui si dirà comunque più avanti) quando nel 2011 con note prot. n. 341789 del 05.08.2011 e n. 462504 del 26.10.2011 è stato autorizzato dalla Regione Lazio a supportare l'Ente in qualità di esperto di urbanistica, ai fini della redazione del Piano del Parco.

Adozione del Piano di Assetto del parco regionale di Veio - Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 è stato direttamente adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio da parte di un Consiglio Direttivo ridotto a sei membri (a causa della mancata sostituzione del cons. dimissionario Alberto Gaffi) ma costituito a quel momento soltanto da quattro membri, a causa della astensione forzata degli allora consiglieri Tullio Cardarelli e Filippo Gasparri che in data 5.11.2009 hanno dichiarato di essere in conflitto di interessi in quanto proprietari di beni immobili situati nel Parco di Veio, dopo avere però contribuito alla redazione di un piano di assetto che rende edificabili le aree di loro proprietà.

Il Piano di Assetto è stato adottato a maggioranza semplice di tre voti dell'allora Presidente avv. Fernando Petrivelli e degli allora consiglieri Luigi Agliocchi e Dionisio Moretti, con il voto contrario dell'allora Vicepresidente arch. Enrico Pane (rappresentante delle associazioni ambientaliste), in totale violazione del 4° comma dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente Parco di Veio che era stato approvato appena 6 mesi prima e che per l'adozione del Piano di Assetto <<richiede la maggioranza assoluta dei componenti in carica>>.

Con deliberazione n. 197 del 27 marzo 2009 la Giunta Regionale del Lazio aveva approvato uno schema uniforme predisposto dalla Regione sulla base del quale adottare ogni Statuto degli Enti di gestione delle aree naturali protette del Lazio: con deliberazione n. 18 del 2 luglio 2009 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha revocato lo Statuto che era stato adottato con deliberazione n. 20 dell'8 giugno 2000 ed ha adottato all'unanimità il nuovo Statuto dell'Ente Parco di Veio.

Una volta venuto a conoscenza del nuovo Statuto dell'Ente Parco di Veio, con nota prot. n. 35 del 23 agosto 2010 a nome dell'associazione VAS ho chiesto <<al neo Commissario Sig. Massimo Pezzella di voler provvedere al più sollecito annullamento della delibera n. 32 del 9.12.2009 con cui il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio ha adottato il Piano di Assetto, nonché degli elaborati successivamente modificati dal Direttore Arch. Salvatore Codispoti>>.

Come si dirà più avanti, solo alla fine del 2011 il Commissario Straordinario ha revocato la deliberazione n. 32/2009, ma per violazione della VAS e non dello Statuto dell'Ente.

Il parere negativo espresso dalla Comunità del Parco di Veio - Dalle premesse della delibera 32/2009 si evince che al momento della adozione si era solo alla prima delle sette fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che è quella disciplinata dall'art. 12 del "Codice dell'Ambiente" e che peraltro non si era nemmeno conclusa con il documento finale di *Scoping*.

Il 29.12.2009 il Piano di Assetto è stato trasmesso alla Comunità del Parco (formata dai Sindaci dei 9 Comuni interessati e dal Presidente della Provincia di Roma) per il parere di sua competenza, che è obbligatorio, ma consultivo e va quindi acquisito prima della adozione del Piano (e non dopo): anche per tali ragioni, oltre che soprattutto per la violazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui è stata lamentata la mancanza del <<Rapporto Ambientale, obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione di piani e programmi (VAS), come prescritto dalla Direttiva comunitaria 42/91 e dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>>, la stessa Comunità del Parco di Veio in data 29.1.2010 ha espresso parere negativo, richiedendo testualmente <<al Consiglio dell'Ente Parco di procedere con l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 32 del 09.12.2009>>.

La presunta legittimità della procedura seguita per l'adozione del Piano di Assetto - Per ribattere alla censura di non avere sottoposto il Piano di Assetto alla procedura di VAS, in più di una intervista l'allora Presidente dell'Ente Parco di Veio ha dichiarato che <<I'Ente Parco ha seguito pedissequamente le istruzioni concordate con la Regione>>.

In una intervista rilasciata in particolare al settimanale "Zona Cassia" del 12 febbraio 2010 (oltre che alle dichiarazioni riportate dalle Agenzie di Stampa "Il Velino", "Omniroma" e "Dire") l'Avv. Fernando Petrivelli ha dichiarato che la delibera di adozione sarebbe "legittima" per <<aver rispettato sia la ratio che la lettera del D.Lgs. n. 152/2006>> di cui si è permesso di citare l'art. 5, 1° comma, lettera d), il quale a suo dire reciterebbe testualmente: <<salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongono altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati>>.

Si mette in grande risalto che nell'attuale testo vigente la lettera d) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 riguarda la definizione di "patrimonio culturale".

Per poter giustificare il procedimento seguito, l'avv. Fernando Petrivelli si è avvalso del testo dell'originario decreto legislativo n. 152/2006 che era effettivamente quello da lui riportato, ma che non è più in vigore perché è stato sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, il quale ha spostato alla successiva lettera e) la definizione di "piani e programmi" secondo il testo seguente:

<<e) **piani e programmi**: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative>>.

Come si dirà in particolare più avanti, anche la Regione Lazio prima ed il Ministero dell'Ambiente poi hanno fatto propria la "tesi" dell'Avv. Fernando Petrivelli secondo cui è legittima ogni Valutazione Ambientale Strategica che venga eseguita comunque prima della approvazione definitiva di ogni Piano di Assetto, ma dopo che sia stato adottato e non certo a monte in fase della sua elaborazione e predisposizione.

Richieste di annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto del parco di Veio - Per i molteplici vizi di legittimità rilevati negli elaborati del Piano con nota prot. n. 1 del 1 febbraio 2010 ho chiesto l'annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto (peraltro indebitamente pubblicato sul sito dell'Ente prima della sua pubblicazione ufficiale): l'annullamento della delibera è stato poi richiesto anche dalla **associazione Legambiente Lazio** (con un comunicato stampa del 16.2.2010), dalla **associazione Lega Abolizione Caccia (LAC)** (con nota del 17.3.2010), dalla

associazione Italia Nostra (con nota del 24.3.2010) e dal **Comitato Promotore del Parco di Veio e Comitato Cittadino XX Municipio** (con nota congiunta del 22.4.2010).

Anche se trasmessa solo per conoscenza, con la nota prot. n. 1/2010 ho anche espressamente chiesto <<alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (arch. Giovanna Bargagna in quanto responsabile della corretta redazione in generale di tutti i Piani di Assetto dei parchi), alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale (arch. Daniele Iacovone, in quanto responsabile del rispetto dei vincoli e delle prescrizioni dei PTP e del PTPR) ed alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli-Area Valutazione Impatto Ambientale (arch. Luca Colosimo in quanto responsabile del corretto procedimento della VAS) di sollecitare il Presidente ed il Consiglio Direttivo, una volta accertate nell'ambito delle rispettive competenze le violazioni di legge messe in atto, ad esercitare il potere di autotutela, anche e soprattutto per evitare l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale>>.

In allegato alla suddetta nota di VAS sono state individuate e quantificate le difformità con i PTP ed il PTPR che sono contenute specificatamente nelle sottozone D3 e D5 e che è stato espressamente chiesto alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di voler accertare preventivamente come violazioni di legge nell'ambito della propria competenza.

Alla nota VAS prot. n. 1 del 1.2.2010 ha dato seguito la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale che con nota prot. n. 52326 del 29 marzo 2010 (trasmessa all'Ente Parco di Veio ed alla Direzione Regionale Ambiente) ha fatto sapere che <<il richiamato provvedimento dell'Ente Parco non è stato ancora formalizzato alla scrivente Direzione Regionale e, pertanto, non è possibile allo stato degli atti formulare in proposito alcuna osservazione>>, precisando alla fine che <<si ritiene, comunque, doveroso richiamare l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto dei profili di presunta illegittimità evidenziati dall'Associazione VAS, al fine di consentire ogni valutazione di competenza, in vista dell'adozione di eventuali azioni e/o misure in sede di autotutela>>.

Con nota prot. n. 12 dell'8 aprile 2010 ho dovuto replicare facendo presente non solo che <<in tal modo è stato di fatto omesso il controllo di legittimità di merito che doveva obbligatoriamente esercitare l'Assessore all'Urbanistica per la parte di sua diretta competenza tramite i propri uffici competenti>>, ma anche che <<c'è da considerare per di più che il "parere" negativo espresso il 29.1.2010 dalla Comunità del Parco di Veio rientra chiaramente nella ipotesi di un contrasto tra la medesima Comunità e gli altri organi dell'Ente (Presidente e Consiglio Direttivo), che è previsto e disciplinato dal 6° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997>>.

Per tale caso <<la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando il contrasto, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale>>.

Con la medesima nota ho dovuto lamentare che <<in tal modo, a distanza di ormai 4 mesi dalla adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, per causa dell'inerzia degli Uffici competenti della Giunta Regionale che non hanno voluto fin qui accertare i vizi di legittimità denunciati dalla Comunità del Parco di Veio e da VAS (oltre che da Italia Nostra e da Legambiente Lazio e ultimamente anche da LAC), risultano ancora pienamente in vigore sia la delibera n. 32/2009 che tutti gli atti ad essa connessi, che con la loro indebita pubblicazione sul sito dell'Ente hanno peraltro innescato una speculazione fondiaria su diverse aree, tutte rese edificabili in modo illecito, perché in totale contrasto con le prescrizioni di tutela integrale imposte dai PTP o dal PTPR>>.

L'allora Presidente e l'allora Direttore dell'Ente Parco di Veio hanno fatto in modo che si svolgessero 2 diverse sedute del Consiglio Direttivo senza che si riuscisse nemmeno a dibattere riguardo alle due formali e distinte richieste di annullamento della delibera di adozione del Piano

di Assetto, per poi decidere in data 1.3.2010 di non revocare nulla, senza addirittura votazione, come ribadito dallo stesso Vicepresidente arch. Enrico Pane in una successiva riunione avuta con le associazioni ambientaliste il 9 marzo 2010.

In considerazione del rispetto dovuto della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, **con nota prot. n. 3 del 5.2.2010** (trasmessa fra gli altri all'allora Presidente *ad interim* On. Esterino Montino, all'allora Assessore all'Ambiente On. Filiberto Zaratti ed alla allora Giunta Regionale) **ho sollecitato il controllo di legittimità di tutti gli atti relativi al Piano di Assetto del Parco di Veio all'allora Ministro dell'Ambiente On. Stefania Prestigiacomo che non ha ritenuto di dare alcun seguito all'istanza, nemmeno di tipo formale.**

Circolare sulla VAS dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio - Nel frattempo, dopo che la Regione Lazio con la legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2008 ha stabilito che l'Autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale dell'Assessorato all'Ambiente (che attualmente è l'Area VIA e VAS), l'allora Dirigente dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, arch. Luca Colosimo, nel corso del suo intervento tenuto la mattina del 20 gennaio 2010 nell'ambito della 2° Conferenza del sistema delle aree protette del Lazio, ha fatto proiettare una diapositiva che riportava una "ipotesi di lavoro" che a suo giudizio recepiva il 4° comma dell'art. 14 del Codice dell'Ambiente e che per evitare duplicazioni indicava come procedura "coordinata" la pubblicazione del Piano di Assetto adottato tanto per 40 giorni (nel rispetto del 4° comma dell'art. 26 della l.r. n. 29/1997) quanto per 60 giorni (nel rispetto del 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006): nel successivo tavolo tecnico tenutosi nel pomeriggio di quello stesso giorno l'arch. Luca Colosimo ha giustificato personalmente al sottoscritto quella sua "ipotesi di lavoro" con il disposto del Codice dell'Ambiente secondo il quale sarebbe prescritto espressamente il divieto di ripetere le "osservazioni" al Piano di Assetto, di cui ci dovrebbe essere quindi secondo lui una 1° adozione diretta da parte del Consiglio Direttivo ed una 2° adozione da parte della Giunta Regionale, che avverrebbe dopo la pubblicazione, la presentazione delle osservazioni e le controdeduzioni congiunte di Ente Parco ed Ufficio VAS della Regione.

Nel tavolo tecnico tenutosi il pomeriggio del 20.1.2010 si è venuto poi a sapere che quella "ipotesi di lavoro" era stata indicata agli enti di gestione delle aree naturali protette che stavano redigendo i rispettivi Piani di Assetto, tra cui quelli della riserva naturale di Monterano, del parco di Marturanum, del parco di Bracciano-Martignano e in particolare del Parco di Veio, che ha adottato il Piano di Assetto disponendone la pubblicazione sia per 40 che per 60 giorni.

Con nota VAS prot. n. 2/2010 ho dovuto far presente agli allora responsabili della Direzione Regionale Ambiente (arch. Giovanna Bargagna) e dell'Ufficio VAS della Regione Lazio (arch. Luca Colosimo) che con riguardo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) **<<la "ipotesi di lavoro" che si sta facendo seguire a ben 4 Enti di gestione risulta difforme dalla normativa vigente in materia perché il 1° comma dell'art. 14 del Codice dell'Ambiente prescrive la pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto (assieme al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte proposte) e non certo del Piano definitivo deciso, che va invece espressamente "adottato" ai sensi del successivo art. 17 e pubblicato assieme alle misure di monitoraggio di cui al successivo art. 18>>**: ho conseguentemente invitato **<<le SS. LLL., ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, a provvedere a far codificare una procedura di VAS che risulti comunque conforme alle norme>>**.

Ignorando del tutto la normativa vigente in materia, oltre che la nota di VAS che ne richiedeva il rispetto, con prot. n. 044962 del 19.2.2010 l'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione

Lazio ha emanato una Circolare trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sia regionale che provinciale del Lazio, con cui ha impartito una serie di "precisazioni" riguardo alla <<attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani delle Aree Naturali Protette regionali>>.

La Circolare ribadisce una <<**pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall'art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell'Ente di Gestione, a seguito dell'adozione del Piano**>>.

A dimostrazione del totale vizio di legittimità della suddetta disposizione si porta il 2° comma dell'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE che testualmente recita: <<**le autorità di cui al paragrafo 3 ed il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che lo accompagna, prima dell'adozione del piano o programma e della relativa procedura legislativa**>>.

Ad ulteriore dimostrazione si riportano anche i seguenti riferimenti normativi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/200 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.

5° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006: <<La proposta di piano (e non il Piano di Assetto già adottato, ndr.)... è comunicata, anche secondo modalità concordate, alla autorità competente>> che è l'Ufficio V.A.S. dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio.

1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente (cioè l'Ente Parco di Veio, ndr.) cura la pubblicazione di un avviso... nel Bollettino Ufficiale della regione ... interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano .. e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.>>.

2° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.>>

3° comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006: <<Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano ... e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.>>

Allegato VI al Codice dell'Ambiente: <<Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani ... sottoposti a valutazione ambientale strategica ...>>.

La dimostrazione maggiore della grave irregolarità messa in atto dalla suddetta Circolare è poi venuta dalla stessa Giunta Regionale del Lazio, che con delibera n. 169 del 5/3/2010 ha approvato le linee guida regionali costituite dalle "disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" allegata alla medesima delibera (di cui si dirà più avanti).

Con nota VAS prot. n. 10 del 16 marzo 2010, trasmessa a tutti i Direttori degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lazio ed al Responsabile delle Riserve Regionali gestite dalla Provincia di Roma, avente per oggetto la Circolare dell'Area Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 044962 del 19 febbraio 2010, ho fatto presente <<**a tutti i Direttori in indirizzo che ai sensi del 4° comma dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione**>> ed ho rammentato <<**a tutte le SS. LL. che nell'esercizio delle rispettive cariche sono tenute a rispettare e far rispettare l'intera normativa vigente in materia, da cui non possono derogare anche se autorizzati dalle**>>

“precisazioni” di un atto amministrativo interno comunque sottoposto alla legge, quale è la Circolare di cui all’oggetto>>.

Nella nota ho rilevato che la Circolare “precisa” fra l’altro che sono soggetti all’applicazione delle procedure di VAS tutti i Piani di Assetto <<in corso di redazione o di revisione, da adottare o adottati successivamente al 13 febbraio 2008>>, nonché i rispettivi **Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (in sigla PPES)**, ed ho fatto presente che, per quanto risultava a quel momento a questa associazione, in tale situazione rientravano sicuramente i Piani di Assetto dei seguenti parchi regionali:

- **Parco dei Castelli Romani**, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il P.P.P.E.S. con delibera n. 22 del 21 maggio 2009 (ratificato poi con delibera n. 30 del 23.7.2009) ed il Piano di Assetto con delibera n. 23 del 21 maggio 2009, acquisendo su di esso *a posteriori* il parere della Comunità del Parco in data 20 luglio 2009 e controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione con delibera n. 38 del 31 ottobre 2009;

- **Parco di Veio**, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il Piano di Assetto con delibera n. 32 del 9 dicembre 2009, senza il Rapporto Ambientale, mentre il P.P.P.E.S. é stato adottato dall’allora Commissario Straordinario con delibera n. 54 del 21 dicembre 2005, ma non ancora definitivamente approvato dalla Regione Lazio;

- **Parco di Bracciano Martignano**, che ha finito di redigere il Piano di Assetto senza nemmeno avere iniziato il procedimento di VAS e senza avere contestualmente redatto anche il P.P.P.E.S..

Richiesta alla attuale Giunta Regionale di esercitare i poteri sostitutivi - Con nota prot. n. 9 del 19 marzo 2010 (trasmessa per conoscenza anche al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli) ho chiesto sempre all’allora Ministro dell’Ambiente On. Stefania Prestigiacomo l’annullamento della Circolare della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010.

Con successiva nota prot. n. 26 del 31 maggio 2010, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale (On. Renata Polverini), all’Assessore all’Ambiente (On. Marco Mattei) ed all’allora Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica (On. Fabio Armeni, poi sostituito dall’On. Luciano Ciocchetti di cui si dirà più avanti), subentrati a seguito delle elezioni regionali, ho dovuto mettere in grande evidenza che <<in considerazione del fatto che il Presidente ed il Direttore dell’Ente Parco di Veio non intendono esercitare da un lato il potere di autotutela annullando la deliberazione n. 32/2009 e gli atti ad essa connessi né rispettare dall’altro lato nemmeno i principi di buon andamento, imparzialità e legalità sanciti dall’art. 97 della Costituzione, benché espressamente recepito dall’art. 10 dello Statuto dell’Ente Parco di Veio, del tutto indifferenti al grave contrasto che si è aperto con la Comunità del Parco, diventa indifferibile l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale che sta per essere insediata a seguito della recente elezione regionale. A tal fine diventa altrettanto inderogabile da parte di entrambe le Direzioni regionali in indirizzo, la preventiva ed obbligatoria istruttoria di competenza, che si torna quindi a sollecitare nelle more dell’insediamento dei rispettivi Assessori>>.

La richiesta è stata del tutto disattesa dalla Giunta Regionale ed il contenzioso con la Comunità del Parco è stato “chiuso” dall’attuale Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio nel modo di cui si dirà più avanti.

Le “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” dettate dalla Giunta Regionale del Lazio - In attesa di una apposita normativa regionale di recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la precedente Giunta Regionale Lazio si era adeguata alla normativa nazionale approvando con deliberazione n. 169 del 5 marzo 2010 delle linee guida

regionali costituite dalle “*disposizioni operative in merito alle procedure di VAS*” allegate alla medesima delibera: prescrivono, dopo la conclusione della procedura di *Scoping*, la redazione di un Rapporto Ambientale che accompagni l'intera elaborazione del Piano di Assetto, di cui occorre pubblicare per 60 giorni la “proposta” assieme al Rapporto Ambientale, controdedurre congiuntamente alla Regione Lazio alle osservazioni presentate, per procedere solo dopo alla formale adozione e pubblicazione per 40 giorni del Piano di Assetto, ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Alla lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.3 delle linee guida regionali, relativo alla “*Verifica di assoggettabilità a VAS*”, viene disposto che in conformità del vigente art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 <<**il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)**>>.

Il documento finale di Scoping per la redazione del Rapporto Ambientale del parco di Veio - Con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1116 del 29 marzo 2010, l'Ufficio VAS dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio ha trasmesso il documento finale di *Scoping*, che indica la seguente successiva procedura: <<Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Procedente è tenuta alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) contenente il titolo della **Proposta di Piano**, il Proponente, l'Autorità Procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano, del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., decorrono i tempi per la consultazione, l'esame istruttorio e per la valutazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente mettono altresì a disposizione del pubblico la **Proposta di Piano**, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web>>.

Il documento finale di *Scoping* dà inoltre la seguente indicazione: <<**L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento**>>.

Con nota prot. n. 25 del 31.5.2010 ho chiesto l'immediata pubblicazione del suddetto provvedimento finale di verifica.

A distanza di ormai quasi 2 mesi, non risultando essere stato pubblicato il provvedimento finale di verifica su entrambi i siti web né consegnata la copia richiesta, che sono comunque riuscito ad avere per le vie brevi, con nota VAS prot. n. 32 del 29 luglio 2010 ho denunciato l'omissione di atti dovuti d'ufficio al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ed al Presidente della Giunta Regionale (On. Renata Polverini) ed all'Assessore all'Ambiente (On. Marco Mattei), oltre che al neo Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli (Giuseppe Tanzi).

Nella nota suddetta ho messo in risalto che <<***se dunque, nel pieno rispetto del dettato normativo, sia l'allora Dirigente dell'Area VIA arch. Luca Colosimo che l'allora Dirigente Regionale arch. Giovanna Bargagna hanno prescritto all'Ente Parco di Veio la pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto, che è stato invece adottato per giunta senza il Rapporto Ambientale, appare più che evidente l'impossibilità di redigere a posteriori un qualunque Rapporto Ambientale, che risulterebbe in totale difformità non solo di quanto prescritto***>>.

dall'Area VIA della Regione Lazio, ma anche del richiamato 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.>>

Ho anche evidenziato che <<la pubblicazione avrebbe comportato l'obbligo di dover procedere per conseguenza all'annullamento della deliberazione n. 32 del 9.12.2009 nell'esercizio dovuto del potere di autotutela.>>

A tal riguardo con nota-memoria prot. n. 30 del 21.6.2010, trasmessa all'Ente Parco di Veio e per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore all'Ambiente ed al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, avevo lamentato il mancato annullamento della delibera di adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, che ho sollecitato nuovamente comunicando che *<<la presente vale come invito e diffida a procedere alla approvazione sotto qualunque forma del Rapporto Ambientale da parte dell'Ente Parco, che non ne può più avere ormai il titolo, avendo già adottato un Piano di Assetto che ne condizionerebbe fortemente la redazione>>*.

Con la medesima nota ho fatto presente che *<<il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio resta in carica quanto meno fino al prossimo 12 agosto e che quindi se soltanto lo volesse, ha ancora quasi 2 mesi circa di tempo per rimettere a posto tutte le cose che non vanno.>>*.

A tal ultimo riguardo ho fatto testualmente presente quanto segue:

<<Si tratta in sostanza di:

- revocare anzitutto la delibera di adozione n. 32/2009 e gli atti successivi ad essa connessi;*
- rendere subito dopo tutte le sottozone edificabili (D3 e D5) totalmente conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR;*
- sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale, che va fatto redigere contestualmente nel frattempo da un soggetto terzo;*
- far diventare le scelte finali che ne scaturiranno come "proposta" di Piano di Assetto che il Codice dell'Ambiente obbliga a pubblicare per 60 giorni, assieme al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell'ambito della procedura di VAS;*
- richiedere contestualmente alla pubblicazione, per evitare duplicazioni scollegate delle procedure, il parere della Comunità del Parco sulla "proposta" di Piano avendo così la possibilità di recepire le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni;*
- controdedurre (per di più con l'Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione la "proposta" di Piano in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco;*
- adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 quanto del 1° comma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006, evitando così duplicazioni;*
- pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge.*

Il Consiglio Direttivo, quand'anche riuscisse entro il lasso di tempo che gli rimane di restare in carica ad arrivare quanto meno alla pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto, chiuderebbe il suo mandato ripristinando una legalità delle procedure che risulta essere stata fino ad oggi quasi del tutto negata e lascerebbe in eredità un lavoro più che corretto che spetterà di portare alla sua naturale conclusione al futuro Consiglio Direttivo: si avrà in tal modo un Piano di Assetto partecipato e soprattutto molto più largamente condiviso, come peraltro espressamente auspicato anche dalla Comunità del Parco con il suo parere>>.

1° intervento della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente

- Alle due istanze prot. n. 3/2010 e n. 9/2010 trasmesse da questa associazione al Ministro dell'Ambiente *"in merito alla mancata osservanza della normativa in materia di VAS"* ha dato seguito in luogo dell'On. Prestigiacomo l'allora Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, dott. Giuseppe Italiano, che con nota prot. DVA-2010-0015977 del 23 giugno 2010 ha chiesto all'Ente Regionale Parco di Veio *<<di inviare una memoria e tutta la documentazione utile e necessaria al fine di fornire eventuali chiarimenti sulla procedura di VAS>>*. Ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 7 del D.P.R. 140/2009 *<<la Direzione generale per le valutazioni ambientali si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:*

a) adempimenti amministrativi volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attività necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della medesima;>>.

Memoria dell'allora Direttore dell'Ente Parco di Veio sulla procedura di adozione del Piano di

Assetto - Con nota prot. n. 2603 del 26 luglio 2010 l'allora Direttore dell'Ente Parco di Veio, arch. Salvatore Codispoti, ha dovuto ammettere che con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 il Consiglio Direttivo ha approvato direttamente la "adozione" e non la "proposta" del Piano di Assetto del Parco di Veio, per giunta senza avere ancora nemmeno ricevuto il documento conclusivo di *Scoping*, che è stato trasmesso dalla Regione Lazio quasi 5 mesi dopo, con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo dell'Ente Parco con il n. 1116 del 29 marzo 2010.

Per stessa ammissione del Direttore dell'Ente Parco di Veio, con il documento conclusivo di *Scoping* *<<sono state concluse le consultazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la definizione della portata e del dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale>>* che l'arch. Salvatore Codispoti dichiara come *<<successivamente revisionato ed integrato>>* e che assieme alla Sintesi Non Tecnica è stato consegnato *<<al Consiglio Direttivo dell'Ente per la necessaria presa d'atto>>*.

Il Direttore dell'Ente Parco di Veio riconosce infine che il Consiglio Direttivo *<<non ha deliberato la presa d'atto>>* del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica senza spiegarne le vere ragioni.

A tal riguardo si mette in evidenza in primo luogo che il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio, prima ancora della adozione deliberata il 9.12.2009, avrebbe dovuto approvare la "proposta" di Piano di Assetto assieme al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi Non Tecnica: **si mette in secondo luogo in ancor maggiore evidenza che nel Rapporto Ambientale, così come fatto redigere a posteriori dall'arch. Salvatore Codispoti in qualità di Responsabile dell'apposito Gruppo di Lavoro che aveva redatto il Piano di Assetto, non c'è traccia alcuna del documento conclusivo di Scoping né a maggior ragione delle modalità di recepimento delle osservazioni che vi sono inserite.**

Ma in modo del tutto contraddittorio nello schema relativo alle fasi della procedura di VAS, che è riportato alla Tabella 1.1, la redazione del Rapporto Ambientale prevede correttamente la adozione della "proposta" di piano, che a sua volta deve precedere come conclusione la "adozione" vera e propria del piano.

L'opposizione dell'allora Vicepresidente dell'Ente Parco di Veio alla procedura di VAS seguita -

Anche per le suddette ragioni l'allora Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio, arch. Enrico Pane, che il 9.12.2009 aveva espresso voto contrario alla adozione del Piano di Assetto, si è opposto a più riprese alla approvazione della "presa d'atto" del Rapporto Ambientale, che è stata messa per la 1° volta all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2010.

Con una nota consegnata 2 giorni prima per posta elettronica l'arch. Enrico Pane ha fatto presente che <<**la generica formulazione del punto in oggetto rende impossibile capire di cosa si occuperà il consiglio rispetto al "Rapporto ambientale" ovvero se sarà discussa e deliberata una approvazione, adozione, recepimento o cos'altro**>>.

Il Vicepresidente ritiene che <<**il "Rapporto ambientale" avrebbe dovuto accompagnare una "proposta di Piano" e non già essere redatto in un tempo successivo ad un piano già cristallizzato dalla sua avvenuta adozione**>> e rileva per quanto riguarda il merito della valutazione ambientale del piano che <<**l'impossibilità a modificare anche minimamente il Piano a causa della sua avvenuta adozione, in conseguenza delle importanti osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, rende l'odierno "Rapporto Ambientale" un mero documento burocratico, privo di ogni fattività rispetto al Piano stesso**>>.

La seduta del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2010 non si è potuta tenere perché il Vicepresidente ha fatto mancare il numero legale.

Il Consiglio Direttivo è stato nuovamente convocato per il 28 giugno 2010: dopo una accesa discussione, alle ore 14,00 il Vicepresidente ha consegnato una relazione al Consiglio Direttivo ed ha abbandonato la seduta facendo mancare nuovamente il numero legale.

Con la suddetta relazione, registrata al protocollo dell'Ente Parco di Veio al n. 2387 del 28 giugno 2010, l'arch. Enrico Pane ha fatto presente che <<**il Piano presentato alla adozione il 9/12/09 presentava nelle sue previsioni (e non certo nella sua valida impostazione) varie incongruenze ed errori, e andava di conseguenza adeguato**>>, sottolineando che <<**non si trattava (né si tratta) di questioni meramente formali, ossia di poco conto**>> ed affermando <<**con certezza che i sei mesi trascorsi dal dicembre 2009 ad oggi sarebbero stati più che sufficienti per adeguare e correggere il Piano, perfezionarne la procedura, dividerlo con gli attori e le comunità locali, farne insomma uno strumento valido e operante, che avesse in breve tempo una effettiva vigenza**>>.

Il Vicepresidente ha dovuto <<**invece purtroppo constatare che, nonostante ogni mio sforzo, non c'è stata e non c'è questa volontà: si insiste caparbiamente a volere varare uno strumento zoppo, che i suoi stessi redattori dichiarano debba essere corretto in una fase successiva, contro il parere dei Sindaci della Comunità del Parco, contro il parere delle Associazioni Ambientaliste, ignorando le richieste del Ministero e delle Soprintendenze competenti in materia ambientale e ignorando varie prescrizioni dei Piani Paesistici Regionali sovraordinati**>>.

L'arch. Enrico Pane conclude la sua relazione affermando che <<**quello che ritengo certo è che il piano va corretto**>> e che <<**questo consiglio ha tuttora il tempo necessario per farlo prima del termine del suo mandato**>>.

Il giorno dopo l'allora Presidente dell'Ente Parco di Veio avv. Fernando Petrivelli con nota prot. n. 2404 del 29 giugno 2010 ha stigmatizzato <<**la decisione del vice presidente Pane di abbandonare, senza alcuna motivazione, la seduta al momento della deliberazione sulla presa d'atto del Rapporto Ambientale, facendo mancare il numero legale**>> ed ha fatto presente che <<**nel tentativo di evitare all'Ente, al Consiglio ed ai singoli membri dello stesso l'onta di un fallimento amministrativo gravido di conseguenze anche sul piano personale, mi sono indotto a convocare**>>.

un'ultima riunione urgente per giovedì 1° luglio 2010 al fine di verificare le condizioni (e la volontà) per procedere ai doverosi adempimenti di legge>>.

Alla convocazione d'urgenza del Presidente ha voluto dare riscontro l'arch. Enrico Pane con una nota del 30 giugno 2010 (registrata agli atti dell'Ente con il prot. n. 2423 del 1 luglio 2010 e trasmessa per conoscenza anche al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore all'Ambiente) in cui afferma che <<ho ripetuto molte volte, anche nella suddetta adunanza, nonché messo per iscritto nella nota prot. 2387 ... consegnata seduta stante a Lei, ai Consiglieri presenti e al Direttore, le ragioni per le quali la procedura VAS non può a mio avviso essere portata avanti in questo modo>>, precisando che <<di conseguenza ho abbandonato la seduta>> e che **<ora Lei vorrebbe dare a intendere che il responsabile dell' "onta di un fallimento amministrativo gravido di conseguenze" diventerebbe il sottoscritto perché, su un Consiglio Direttivo di 7 membri, non cede alle sue "pressioni" e rifiuta di convalidare un atto che non rispetta le stesse prescrizioni dell'Ufficio VAS della Regione Lazio! Vuole scherzare?>>.**

Il Vicepresidente fa rimarcare che <<io penso esattamente il contrario, egregio Presidente: **la responsabilità di atti errati non è di chi li contrasta, ma di chi li produce, li propone e li assevera.** Anche e non da ultimo, come Lei ha citato, sotto il profilo della responsabilità personale. Le dico soltanto, e nuovamente, che i Sindaci della Comunità del Parco (senza alcun voto contrario), nonché le maggiori Associazioni Ambientaliste e Comitati hanno richiesto da mesi la revoca della adozione del Piano portando, tra le argomentazioni, il mancato rispetto della procedura VAS. Hanno tutti torto? Come Lei sa il sottoscritto è culturalmente vicino alle Comunità locali e rappresenta in Consiglio Direttivo le Associazioni Ambientaliste>>.

Dopo che l'arch. Enrico Pane ha deliberatamente abbandonato anche le sedute del 1 e del 12 luglio 2010, con nota prot. n. 2719 del 5 agosto 2010 l'allora Presidente avv. Fernando Petrivelli ha addirittura richiesto ai fini della adozione del Rapporto Ambientale il commissariamento dell'Ente Parco di Veio.

2° intervento della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente

- Con nota prot. n. 33 del 28 luglio 2010, trasmessa via fax al dott. Giuseppe Italiano, ho eccepito una serie di punti riguardanti le argomentazioni addotte dal Direttore dell'Ente Parco di Veio con la "memoria" trasmessa con nota prot. n. 2603 del 26.7.2010.

Con nota prot. n. DVA-2010-0019852 del 10 agosto 2010 il dott. Giuseppe Italiano ha inteso dare seguito a tutte e 3 le note di VAS (prot. n. 3/2010, n. 9/2010 e n. 33/2010) per fare presente che <<dall'esame della memoria e della documentazione pervenuta, risulta regolarmente conclusa in data 29 marzo 2010 la fase di consultazione con le autorità ambientali>>: precisa che <<ad oggi non si è ancora dato avvio alla consultazione con il pubblico>> per cui <<tale consultazione, della durata di 60 giorni, avrà inizio a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della proposta Piano di assetto del Parco, e del relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, così come indicato nel Rapporto preliminare ufficialmente trasmesso ai competenti Uffici Regionali per la consultazione con le Autorità ambientali, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i e dalla normativa regionale di recepimento>>.

Il dott. Giuseppe Italiano si è limitato soltanto a considerare regolarmente conclusa la fase di Scoping ed a ricordare correttamente quale sia la procedura successiva, evitando in tal modo di pronunciarsi espressamente sulla legittimità della deliberazione n. 32/2009 con cui è stata approvata una "adozione" del Piano di Assetto senza Rapporto Ambientale, prima ancora della sua dovuta "proposta" accompagnata dal relativo Rapporto Ambientale e da una Sintesi Non Tecnica: ciò nonostante il riferimento alla "consultazione con il pubblico" che deve avere inizio a

partire dalla pubblicazione della “proposta” di Piano (e non della sua “adozione” peraltro già avvenuta) attesta implicitamente che la deliberazione n. 32/2009 è viziata di legittimità.

Va messo in rilievo che il dott. Giuseppe Italiano ha inoltre evitato di pronunciarsi anche sulla legittimità della Circolare trasmessa con prot. n. 044962 del 19.2.2010 (che pure avevo chiesto di far annullare con nota VAS prot. n. 9 del 19 marzo 2010).

L’interrogazione urgente del consigliere regionale On. Angelo Bonelli - In questo frattempo il consigliere regionale On. Angelo Bonelli, Capogruppo dei Verdi, con prot. n. 88 del 27 luglio 2010 ha fatto registrare una interrogazione urgente a risposta scritta al Presidente del Consiglio Regionale avente per oggetto la “*sospensione immediata per illegittimità riscontrate della deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell’Ente Parco di Veio, concernente adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio*”, con cui interroga il Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile e l’Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica per sapere se <<*intendano sospendere immediatamente la deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell’Ente Parco di Veio, ..., al fine di:*

- 1) *modificare le sottozone edificabili (D3 e D5) e renderle conformi alle prescrizioni inderogabili sia dei PTP che del PTPR;*
- 2) *sottoporre le zonizzazioni del Piano così revisionato a verifica degli impatti che producono sul territorio tramite il Rapporto Ambientale (procedura VAS);*
- 3) *pubblicare il Piano di Assetto così come modificato contestualmente al Rapporto Ambientale al fine di raccogliere le osservazioni che verranno presentate nell’ambito della procedura di VAS;*
- 4) *richiedere contemporaneamente alla pubblicazione il parere della Comunità del Parco sul Piano così modificato;*
- 5) *controdedurre (con il supporto dell’Ufficio VIA della Regione) a tutte le richieste pervenute, sottoponendo a revisione il Piano così modificato in recepimento delle osservazioni accolte in tutto o in parte, ivi comprese le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni indicate nel parere della Comunità del Parco;*
- 6) *adottare il Piano di Assetto assieme alle misure predisposte in merito al monitoraggio, ai sensi tanto del 2° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 quanto del 1° comma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006, evitando così duplicazioni;*
- 7) *pubblicare il Piano di Assetto per 40 giorni ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 per seguire poi il successivo iter disciplinato dalla medesima legge.>>*

La risposta dell’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio all’interrogazione dell’On. Bonelli -

Con nota prot. n. 1557 del 5 novembre 2010, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, On. Marco Mattei, ha risposto alla interrogazione scritta sostenendo alla luce di una serie di considerazioni che <<**la procedura seguita nel caso di specie è perfettamente legittima e regolare, in quanto è stata attivata una fase propedeutica alla VAS, ex art. 13, comma 1, del decreto citato, su di un piano che pur essendo adottato dal consiglio Direttivo dell’Ente, dovrà ancora completare l’iter di approvazione previsto dalla L.R. 29/1997 volto a garantire una più ampia condivisione e partecipazione del piano**>>.

Alla suddetta conclusione l’Assessore Mattei arriva considerando che sia pienamente legittimo adottare il Piano di Assetto sulla sola base di un Rapporto preliminare, trasmesso ai sensi del 1° comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, senza nemmeno aspettare l’esito della consultazione con il documento conclusivo di *Scoping*, perché sarebbe stata comunque avviata una fase

propedeutica su di un piano che deve ancora completare l'iter di approvazione e quindi rispettare quanto prescrive la normativa sulla VAS.

L'Assessore all'Ambiente On. Marco Mattei ignora del tutto il successivo 3° comma del medesimo art. 13 da lui richiamato, che prescrive che **<<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>**: se si adotta un Piano di Assetto senza addirittura nemmeno avere redatto il Rapporto Ambientale, appare più che evidente come in questo caso il Rapporto Ambientale non possa accompagnare l'intero processo di elaborazione di un Piano di Assetto del Parco di Veio che venga adottato senza avere concluso nemmeno la fase di consultazione con il documento conclusivo di *Scoping*.

La fase propedeutica ex art. 13 comma 1, attivata così come "interpretata" dall'On. Marco Mattei, risulta viziata di legittimità a maggior ragione perché il successivo 5° comma del medesimo art. 13 prescrive una "proposta" di Piano e non una sua "adozione".

A tal ultimo riguardo va messo in evidenza che l'On. Marco Mattei dapprima dichiara correttamente che il documento finale di *Scoping* *<<evidenzia che nella redazione del Rapporto Ambientale, l'Ente Parco dovrà tener conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché, di quelle fornite dall'area VIA e procedere in conformità dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>>* ma subito dopo arriva ad affermare che *<<la pubblicazione del Piano di Assetto del Parco di Veio completa del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, pertanto, dovrà avvenire contestualmente al deposito del Piano per le osservazioni di cui all'art. 26 della L.R. 29/1997 e ss.mm., in conformità a quanto previsto dal 4 comma dell'art. 14 del decreto citato: "le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto">>*.

Si deve anzitutto far presente che il testo citato non è affatto quello vigente, ma è quello del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che ha modificato l'originario D.Lgs. n. 152/2006.

Il testo attualmente vigente dell'intero articolo 14 è quello modificato dall'articolo 2, comma 12, d.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che quindi l'On. Marco Mattei era tenuto a conoscere e che al comma 4 testualmente recita: **<<le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15>>**.

"Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione" previste per tale caso "dalle vigenti disposizioni anche regionali" sono quelle dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che al 2° comma prescrive una "adozione" del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo ed al successivo 4° comma un suo successivo deposito per 40 giorni: queste procedure non possono coordinarsi con quelle previste in materia di VAS, che impongono l'approvazione di una "proposta" di Piano e non di una sua "adozione" ed un suo deposito per 60 giorni e non per 40 giorni.

Va rilevato per di più che l'apparente "errore" commesso dall'On. Marco Mattei, comunque inaccettabile per un Assessore all'Ambiente, non è affatto di poco conto perché il testo vigente da lui ignorato prescrive che venga assicurato il rispetto dei termini previsti tanto dal comma 3 dello stesso art. 14, ai sensi del quale *<<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>*, quanto dal comma 1 del successivo art. 15, ai sensi del quale *<<l'autorità competente, in collaborazione con*

l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ..., ... ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14>>.

Appare evidente anzitutto come la pubblicazione di una “proposta” di Piano di Assetto che ai sensi della VAS deve avvenire per 60 giorni non sia affatto una “duplicazione” della pubblicazione della “adozione” di un Piano di Assetto che ai sensi della normativa regionale sui parchi deve invece avvenire per 40 giorni: ne deriva ad ogni modo che è materialmente impossibile contestualizzare le due pubblicazioni e che appare comunque viziata di legittimità una “adozione” del Piano di Assetto del Parco di Veio senza il relativo Rapporto Ambientale che va redatto tenendo conto delle osservazioni fornite nel documento conclusivo di *Scoping* e che deve precedere la redazione del Piano di Assetto, dovendo accompagnarne l'intero processo di elaborazione.

Va messo in grande evidenza che il vizio di legittimità rispetto se non altro alla procedura di VAS, che non è stato rilevato dall'Assessore On. Marco Mattei, è stato invece riconosciuto paradossalmente dal Commissario Straordinario Massimo Pezzella che era stato nel frattempo nominato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. T0400 del 12 agosto 2010: dall'8 novembre 2010 è diventato Direttore facente funzione dell'Ente Parco di Veio la Dott.ssa Alessandra Somaschini.

Il Piano di Assetto del parco naturale regionale del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano

- In considerazione anche della nota di VAS prot. n. 10 del 16 marzo 2010, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del complesso Lacuale di Bracciano-Martignano il 28 marzo 2010 aveva approvato una deliberazione con cui ha preso atto della “proposta finale” del Piano del Parco così come finito di redigere dall'arch. Alberto Durante e delle misure da adottare per sottoporla ad un corretto procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Ma all'atto della decadenza del mandato di quel Consiglio Direttivo, con specifici decreti il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, On. Renata Polverini, ha commissariato tutti gli enti di gestione delle aree naturali protette istituite nel Lazio.

Con Decreto n. T0406 del 12 agosto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Bracciano-Martignano il sig. Stefano Stefanelli, ristoratore, all'epoca Vicesindaco di Trevignano, con lo specifico incarico di adottare il Piano di Assetto di quell'area naturale protetta, in ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio n. 17694 del 6 maggio 2010, depositata il 15 giugno 2010.

Con una istanza presentata l'11.5.2009 la S.r.l. “Miralago” aveva invitato la Regione Lazio ad attivare le misure sostitutive previste dal 3° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 con l'adozione del Piano d'assetto del parco naturale regionale del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano ed aveva impugnato il silenzio-rifiuto con il ricorso n. 8616 depositato il 30 ottobre 2010.

In accoglimento del ricorso la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha stabilito che ***<<la Regione Lazio è tenuta a provvedere sull'istanza e diffida proposta dalla società Miralago Srl con determinazione esplicita e deve assegnarsi allo stesso il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o – se anteriore - dalla notifica della presente decisione, a cura di parte.>>***

I 60 giorni dalla notifica scadevano il 20 agosto 2010: in tale giorno il Commissario Straordinario ha adottato il Piano di Assetto del Parco del Complesso Lacuale di Bracciano- Martignano ai soli sensi

dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, senza che sia stata nemmeno avviata la procedura di VAS.

L'incontro pubblico sulla VAS organizzato dalla Regione Lazio - Il 25 marzo 2011 l'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio e l'Istituto di Urbanistica del Lazio hanno organizzato l'incontro pubblico "La VAS nel Lazio - attori, ruoli, procedure".

Vi è stata prevista una sessione in cui si sarebbe data risposta ai quesiti pervenuti per posta elettronica all'email inu.vas@gmail.com entro il 14 marzo 2011.

Con messaggio di posta elettronica trasmesso in data 11 marzo 2011 ho chiesto di partecipare all'incontro pubblico facendo testualmente presente che <<con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010 (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) è stato ribadito che sono soggetti alle procedure di VAS sia i Piani di Assetto delle aree naturali protette che i connessi Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (PPES) in corso di redazione o di revisione, da adottare o adottati successivamente al 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008>> precisando che <<per quanto risulta a questa associazione, in tale situazione rientrano sicuramente i Piani di Assetto dei seguenti parchi regionali:

- Parco dei Castelli Romani, il cui Consiglio Direttivo ha però adottato, senza nemmeno avviare la procedura di VAS, il P.P.P.E.S. con delibera n. 22 del 21 maggio 2009 (ratificato poi con delibera n. 30 del 23.7.2009) ed il Piano di Assetto con delibera n. 23 del 21 maggio 2009, acquisendo su di esso a posteriori il parere della Comunità del Parco in data 20 luglio 2009 e controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione con delibera n. 38 del 31 ottobre 2009;
- Parco di Veio, il cui Consiglio Direttivo ha adottato il Piano di Assetto con delibera n. 32 del 9 dicembre 2009, senza il Rapporto Ambientale e con il procedimento di scoping non ancora concluso, mentre il P.P.P.E.S. è stato adottato dall'allora Commissario Straordinario con delibera n. 54 del 21 dicembre 2005, ma non ancora definitivamente approvato dalla Regione Lazio;
- Parco di Bracciano Martignano, il cui Commissario Straordinario ha adottato il Piano di Assetto con deliberazione n. 1 del 20 agosto 2010, senza nemmeno avere iniziato il procedimento di VAS.>>.

Ho posto pertanto i seguenti quesiti:

<<1 – se debba essere annullata o quanto meno corretta la nota Circolare della Regione Lazio prot. n. 044962 del 19.2.2010;

2 - se sia lecito adottare un Piano di Assetto di un parco naturale senza nemmeno aver concluso il procedimento di scoping finalizzato alla definizione della portata e del dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

3 – se sia ad ogni modo lecito adottare un Piano di Assetto di un parco naturale senza aver redatto il Rapporto Ambientale che ne dovrebbe accompagnare ed influenzare l'intero iter di redazione;

4 – cosa si dovrebbe fare con i Piani di Assetto dei parchi dei Castelli Romani, di Veio e di Bracciano-Martignano per far sì che il procedimento di VAS sia pienamente rispettato ed applicato anche nei loro confronti>>.

Nel corso dell'incontro pubblico non è stata data nessuna risposta diretta ai suddetti quesiti, mentre è stato risposto invece ai molti Sindaci che chiedevano chiarimenti riguardo ai Piani Regolatori Generali ed alle Varianti ad essi adottati ignorando del tutto l'obbligo di sottoporli a VAS, lasciando implicitamente intendere che è possibile per essi una sanatoria generalizzata con una applicazione a posteriori meramente formale del procedimento di VAS, sancita addirittura

dalla legge regionale di recepimento del D.Lgs. n. 152/2006 alla cui stesura stava lavorando la Regione Lazio.

Il Piano di Assetto del parco nazionale del Circeo - Il 5 dicembre 2011 mi è stata comunicata per posta elettronica la possibilità di far pervenire entro il successivo 10 dicembre delle proposte di integrazione e commenti al Piano di Assetto del parco nazionale del Circeo che era stato consegnato al Consiglio Direttivo il precedente 28 novembre.

Con un messaggio di posta elettronica trasmesso lo stesso giorno alla Segreteria dell'Ente Parco del Circeo ho fatto presente che <<da un primo sommario esame degli elaborati di piano pubblicati si evince che il gruppo di lavoro sembra essere arrivato ad una redazione finale del Piano di Assetto senza tener conto minimamente dell'obbligo di sottoporlo a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 così come successivamente modificato con D.Lgs. n. 4/2008.>>

Ho fatto altresì presente che <<questo tipo di operazione è possibile per il Piano di Assetto del Parco del Circeo in quanto non ancora adottato dal Consiglio Direttivo>>, che non ha ritenuto però di tener conto del mio rilievo e che il 22 dicembre 2011 con deliberazione n. 43 ha approvato il Piano di Assetto del Parco del Circeo esclusivamente ai sensi del 3° comma dell'art. 12 della legge n. 394/1991, dando solo atto che "l'Ente ha interessato la Regione Lazio – in quanto quest'ultima è l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente – per l'avvio della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), con nota prot. 5006 del 20.12.2011".

La identificazione della Regione Lazio tanto nella "Autorità Competente" quanto nella "Autorità Procedente" è spiegata nella premessa della deliberazione, che porta subito dopo alla conclusione che l'Ente Parco del Circeo si configura esclusivamente come "Autorità Proponente".

Sul presupposto che l'Ente Parco non può essere individuato come "Autorità Procedente" sono state considerate infondate le critiche di supposte illegittimità della procedura seguita sollevate dai consiglieri Armando Cusani, Maurizio Lucci e Giuseppe Schiboni, come rilevato nella premessa della deliberazione n. 43/2011, che è stata approvata senza il voto dei 3 suddetti membri del Consiglio Direttivo in quanto assenti alla seduta del 22 dicembre 2011.

Nell'articolo pubblicato alla pag. 13 del numero 53 di marzo-aprile 2012 del giornale "Il Centro Storico" viene fra l'altro dichiarato che <<il Parco sostiene che l'approvazione del Consiglio Direttivo non è del Piano, ma della "predisposizione di Piano" (come dice la legge) e che comunque si tratta di un'approvazione interna a un procedimento che non produce effetti esterni. Infatti, il piano riceve poi le osservazioni della Comunità del Parco (che è sempre organo dell'Ente) e, solo dopo l'adozione in Regione e la pubblicazione, questo ha valenza esterna e, a quel punto tutti possono presentare osservazioni>>.

A confutare la "tesi" del Presidente dell'Ente Parco del Circeo è lo stesso D.Lgs. n. 152/2006 che al 3° comma dell'art. 11 dispone testualmente che <<la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso>>.

Va ad ogni modo rilevato che il Presidente dell'Ente Parco del Circeo dott. Gaetano Benedetto fa riferimento a quanto dispone soltanto la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 e non anche alla normativa stabilita per la procedura di VAS dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare al suddetto 3° comma dell'art. 11.

Il modo con cui è stata richiamata la normativa della legge n. 394/1991 appare peraltro strumentalmente distorto, dal momento che il 3° comma dell'art. 13 della legge quadro stabilisce

in modo chiaro ed inequivoco la seguente sequenza temporale di atti che contraddice proprio quanto è stato dichiarato dal Presidente dell'Ente Parco del Circeo:

1 - "Il Piano è predisposto dall'Ente parco";

2 - "La Comunità del parco ... esprime il proprio parere sul piano stesso";

3 - "Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione".

Il primo atto è dunque la "predisposizione di Piano" che non è però quello che come tale viene in seguito "approvato" dal Consiglio Direttivo come terzo atto temporale, se non altro perché sul Piano così come predisposto e non ancora approvato deve esprimersi come secondo atto la Comunità del Parco con un proprio "parere" che, se non del tutto favorevole, potrebbe comportare una revisione o comunque delle modifiche ed integrazioni al piano così come "predisposto" che quindi solo alla fine (con o senza sue modifiche) diventa il piano "approvato" e non più quindi soltanto quello "predisposto": lo lascia capire chiaramente la stessa dichiarazione del Presidente riportata nelle premesse della delibera n. 43/2011, secondo cui <<questo è un vero Piano del "Consiglio Direttivo">> e quindi dell'Ente Parco del Circeo, ma lo dimostra ancor più la deliberazione n. 1/2012 con cui il Consiglio Direttivo ha accolto parzialmente il "parere" negativo della Comunità del Parco ed ha conseguentemente riapprovato un Piano di Assetto che non è più oggettivamente quello originariamente "predisposto".

La sequenza temporale degli atti richiamati dalla legge vigente in materia, così come sopra riportati, lascia chiaramente intendere che - ai sensi anche della lettera b) del 2° comma dell'art. 10 della legge n. 394/1991 - il "parere" della Comunità del Parco quale "organo consultivo e propositivo" andrebbe acquisito obbligatoriamente prima sulla "predisposizione di Piano" e non certo dopo sul "Piano approvato" dal Consiglio Direttivo, come invece è stato deciso e confermato dal seguente passo del dispositivo della delibera n. 43/2011, sul presupposto di avere ottemperato alla Circolare MATT-DPN/7D/2006/27915 del 31 ottobre 2006 del Ministero dell'Ambiente, con la quale si precisa che <<la deliberazione, una volta adottata dal competente organo consiliare dell'Ente, va trasmessa all'Organo consultivo (id est: alla Comunità del Parco) tenuta ad esprimersi ai sensi del sopra ricordato art. 10>>.

Per un opportuno confronto, a conferma di quanto sopra rilevato, si fa presente che con deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2012 la Comunità del Parco del Circeo ha approvato un "parere" negativo sul Piano di Assetto, facendo presente non solo il 3° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 (sopra riportato), ma anche che <<la procedura di VAS, per norma, deve essere sviluppata parallelamente alla formazione del Piano>> e che <<prescindendo dalla divisione di ruoli tra Proponente e Autorità Procedente (art. 13 del D.Lgs. 152/2006: "la redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente [...]"), si sarebbe dovuto redigere il Rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano e che deve accompagnare, come detto, l'intero processo di elaborazione, adozione e approvazione>>.

Il "parere" negativo della Comunità del Parco del Circeo è stato esteso anche a diversi contenuti specifici del Piano di Assetto che sono stati in parte accolti dal Consiglio Direttivo che con deliberazione n. 1 del 27 aprile 2012 ha riapprovato il Piano di Assetto del Parco del Circeo, decidendo di accogliere, accogliere con riserva e/o respingere le osservazioni presentate dalla Comunità del Parco: sono state invece respinte tutte le riserve procedurali argomentate riguardo alla VAS.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di inviare nuovamente alla Comunità del Parco del Circeo anche la deliberazione n. 1/2012, per acquisire su di essa il "parere" di sua competenza, rischiando in tal modo di dover reiterare all'infinito tale procedimento.

Tanto la delibera del Consiglio Direttivo n. 43 del 22.12.2011 quanto la successiva delibera n. 1 del 27.4.2012 che l'ha annullata presentano vizi di legittimità rispetto alla procedura di VAS così come stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006, modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.

Nell'articolo pubblicato alla pag. 13 del numero 53 di marzo-aprile 2012 del giornale "Il Centro Storico" viene dichiarato che <<Al Circeo la VAS è diventata l'ennesimo "casus belli" tra Ente Parco e Provincia di Latina: il primo sostiene che la VAS debba essere fatta dalla Regione prima dell'adozione del Piano e quindi prima della pubblicazione per le osservazioni, la Provincia invece ritiene che debba essere l'Ente Parco a doverlo fare prima di approvarlo e quindi prima di mandarlo in Regione per l'adozione e la pubblicazione. Da qui il problema: la VAS dev'essere fatta prima dell'approvazione o adozione di un piano o programma, questo significa che dev'essere fatta prima dell'approvazione del Consiglio Direttivo o prima dell'adozione (e poi approvazione) della Regione?>>

Si fa presente al riguardo quanto segue.

La lettera p) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008 e poi dal D.Lgs. n. 128/2010, precisa che è "**autorità competente**: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani".

Non vi è dubbio quindi che la Regione Lazio (nello specifico l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica, Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio della Regione Lazio) è sicuramente la "Autorità Competente" quanto meno alla adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (cosiddetto documento conclusivo di *Scoping*) che – a conclusione della fase di consultazioni sul Rapporto Preliminare - detta le osservazioni da prendere in considerazione ai fini della redazione del Rapporto Ambientale che accompagna ed è parte integrante della elaborazione della "proposta" di Piano di Assetto.

La Regione Lazio è anche sicuramente "Autorità Competente" ad esprimere il "parere motivato", in collaborazione con la "Autorità Procedente", sulle osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati alla "proposta" di Piano di Assetto dopo la sua pubblicazione.

La successiva lettera r) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 precisa che è **autorità proponente**: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano".

Non vi è dubbio anche qui che l'Ente Parco del Circeo è la "Autorità Proponente" che elabora il Piano di Assetto.

La precedente lettera q) dello stesso 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 precisa che è "**autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano, ..., ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico ... la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano".

Appare fin troppo evidente che, in base alla prima definizione data, la "Autorità Procedente" sia con certezza l'Ente Parco del Circeo che in tal caso è al tempo stesso anche "Autorità Proponente", se non altro perché in entrambe le vesti ha il compito di "elaborare" il Piano di Assetto.

Anche in base alla seconda definizione la "Autorità Procedente" dovrebbe essere sempre l'Ente Parco del Circeo, dal momento che non può essere un soggetto pubblico diverso da chi "predispone" il Piano di Assetto, che come compito specifico assegnato all'Ente Parco è espressamente indicato anche dal 3° comma dell'art. 12 della legge quadro n. 394 del 6/12/1991.

Ad ulteriore conferma che l'Ente Parco del Circeo è al tempo stesso "Autorità Proponente" ed "Autorità Procedente" si portano le ulteriori seguenti osservazioni.

Nella premessa tanto della delibera n. 43/2011 quanto della delibera n. 1/2012 si dichiara che l'Ente Parco non può essere individuata come Autorità Procedente e <<**quindi non in condizione di avviare formalmente la procedura di VAS**>>: a contraddire direttamente tale affermazione è la stessa delibera n. 43/2012 laddove fa riferimento alla nota prot. n. 5006 del 20.12.2011 con cui ha interessato la Regione Lazio per l'avvio della procedura di VAS.

A contraddire ancor più la suddetta affermazione è il Rapporto Preliminare che risulta essere stato redatto dall'Ente Parco del Circeo e pubblicato sul suo stesso sito web e che va predisposto e trasmesso alla Autorità Competente per l'appunto dal "**Proponente/Autorità Procedente**" come attesta il paragrafo 2.3.1 delle "*Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS*" approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010.

Ne deriva in modo inequivocabile che, se l'Ente Parco del Circeo è sicuramente la "Autorità Proponente" per stessa ammissione del Consiglio Direttivo, allora è anche "Autorità Procedente" in forza del suddetto paragrafo 2.3.1 delle "*Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS*" approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010: ad ulteriore conferma si porta anche il successivo paragrafo 2.4.1 riguardante proprio l'avvio della procedura di VAS che <<**è attivata dal Proponente/Autorità Procedente con comunicazione formale all'Autorità Competente unitamente alla trasmissione del rapporto preliminare**>>.

Come ulteriore inconfutabile conferma, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, si porta anche la lettera a) del successivo paragrafo 4.1 relativo alla unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani di Assetto, che ribadisce che spetta al Proponente/Autorità Procedente avviare la procedura di VAS (cosiddetta fase di *Scoping*) con la trasmissione del Documento Preliminare.

Va fatto ad ogni modo presente che la Regione Lazio, proprio in considerazione del compito che la legge quadro n. 394/1991 le assegna riguardo al Piano del Parco, può e deve essere considerata anche lei "Autorità Procedente" da un certo momento in poi, in quanto è il soggetto che dapprima "**adotta**" il Piano "**approvato**" dal Consiglio Direttivo, controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della sua pubblicazione, per procedere poi alla sua "**approvazione**" definitiva d'intesa con l'Ente Parco e con i Comuni interessati.

A conferma di questo si porta il "Rapporto Ambientale" così come redatto nel 2010 successivamente alla "adozione" di Piano di Assetto del Parco di Veio, che al paragrafo 1.5 dedicato ai "*Soggetti coinvolti nel processo di VAS*" riconosce l'Ente Parco di Veio tanto come "Autorità Proponente" quanto come "Autorità Procedente" che **adotta** il Piano (in tal caso ai sensi del 2° comma dell'art. 26 della legge regionale del Lazio n. 29/1997), ma anche il Consiglio Regionale del Lazio sempre come "Autorità Procedente" che "**approva**" il Piano (ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 della legge regionale del Lazio n. 29/1997), mentre l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica, Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio della Regione Lazio è la "Autorità Competente" che emana il provvedimento conclusivo di *Scoping*.

In perfetta analogia l'Ente Parco del Circeo va riconosciuto tanto come "Autorità Proponente" quanto come "Autorità Procedente" che **approva** il Piano (in tal caso ai sensi del 3° comma dell'art. 12 della legge quadro n. 394/1991), ma anche la Regione Lazio sempre come "Autorità Procedente" che "**adotta**" dapprima il Piano (ai sensi sempre del 3° comma dell'art. 12 della legge quadro n. 394/1991) e poi lo "**approva**" definitivamente (ai sensi del successivo 4° comma dell'art. 12 della legge quadro n. 394/1991).

Quanto precedentemente rilevato risponde già di per sé al “casus belli” tra Ente Parco e Provincia di Latina dichiarato nell’articolo pubblicato alla pag. 13 del numero 53 di marzo-aprile 2012 del giornale “Il Centro Storico”, secondo cui l’Ente Parco << sostiene che la VAS debba essere fatta dalla Regione prima dell’adozione del Piano e quindi prima della pubblicazione per le osservazioni, la Provincia invece ritiene che debba essere l’Ente Parco a doverlo fare prima di approvarlo e quindi prima di mandarlo in Regione per l’adozione e la pubblicazione. Da qui il problema: la VAS dev’essere fatta prima dell’approvazione o adozione di un piano o programma, questo significa che dev’essere fatta prima dell’approvazione del Consiglio Direttivo o prima dell’adozione (e poi approvazione) della Regione?>>.

La risposta alla domanda suddetta viene dalle seguenti considerazioni.

La lettera f) del paragrafo 2.3.1 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010 dispone che il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità (cosiddetto documento conclusivo di Scoping) è obbligatorio e vincolante per il Proponente/Autorità Procedente, vale a dire per l’Ente Parco del Circeo, prima ancora che per la Regione Lazio.

Ma a rispondere al suddetto interrogativo è lo stesso Ente Parco del Circeo con il Documento Preliminare che è stato da lui stesso redatto, dove al paragrafo 1.3 (pag. 7) viene dichiarato testualmente: <<In particolare, la logica alla base del percorso approvativo di VAS può avere dirette ripercussioni sui contenuti del Piano valutato, oltre che sul Rapporto Ambientale. Questo significa, quindi, che non può esserci contestualità tra i due procedimenti approvativi ma che quello della VAS deve anticipare quello del Piano, in modo tale da poter presentare per l’adozione un Piano che sia stato modificato/aggiornato/integrato anche rispetto agli esiti dell’istruttoria di VAS>>.

Se dunque il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Circeo deve presentare per la “adozione” da parte della Regione Lazio un Piano di Assetto da lui “approvato” che sia << stato modificato/aggiornato/integrato anche rispetto agli esiti dell’istruttoria di VAS>>, significa che ha pienamente ragione la Provincia di Latina nel sostenere che << *debba essere l’Ente Parco a doverlo fare prima di approvarlo e quindi prima di mandarlo in Regione per l’adozione e la pubblicazione*>>.

Ad ulteriore conferma, in altra parte dello stesso Documento Preliminare si afferma che << Coerentemente a quanto detto la Direttiva impone (art. 4) che il processo di valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ... ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa>>.

Ad ancora ulteriore conferma che la VAS deve essere fatta prima dell’approvazione del Consiglio Direttivo o prima dell’adozione (e poi approvazione) della Regione si porta che - ai sensi della lettera r) del paragrafo 1.2 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010 - la procedura di VAS si conclude con l’espressione del “parere motivato” che ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere emesso prima che intervenga la “approvazione” del Piano secondo i diversi iter procedurali previsti dalle normative di riferimento e quindi nel nostro caso il 3° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991 che parla di “approvazione” da parte dell’Ente Parco. Il Codice dell’Ambiente, emanato con D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente modificato prima con D.Lgs. n. 4/2008 e poi con D.Lgs. n. 128/2010, disciplina il procedimento di VAS, che è obbligatorio anche per i Piani di Assetto delle aree naturali protette: deve essere avviato dall’autorità procedente (cioè dall’Ente di gestione, che è anche il soggetto proponente) contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto.

La procedura stabilita dal Codice dell'Ambiente comporta sostanzialmente anche per l'Ente Parco del Circeo la pubblicazione sul B.U.R. del Lazio della **"proposta"** del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che è stato redatto in base alle prescrizioni dettate con il documento conclusivo di *Scoping* e che ne ha determinato le scelte (1° comma dell'art. 14), **"approvando"** ufficialmente solo alla fine (art. 16) ad opera del Consiglio Direttivo la proposta definitiva con la revisione del Piano, ove necessaria (ai sensi del 2° comma dell'art. 15), operata tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate sotto forma di **"parere motivato"** (ai sensi del 1° comma dell'art. 15), in collaborazione con il Proponente/Autorità Procedente.

Il procedimento è confermato dal paragrafo 2.5 delle *"Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS"* approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010.

Come si può ben vedere, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco del Circeo ha **"approvato"** direttamente il Piano di Assetto, **"riapprovandolo"** ancora senza nemmeno che sia stata conclusa la verifica di assoggettabilità a VAS con il documento conclusivo di *Scoping*.

Per un opportuno confronto, a conferma dei vizi di legittimità tanto della deliberazione n. 43/2011 quanto della deliberazione n. 1/2012, si fa presente che anche il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 ha **"adottato"** il Piano di Assetto del Parco di Veio senza che fosse stata ancora conclusa la fase di *Scoping*, allo stesso identico modo quindi del Parco del Circeo.

Il ricorso al TAR di Latina contro il Piano di Assetto del parco del Circeo - La Provincia di Latina, di cui è Presidente l'On. Armando Cusani che è stato anche membro del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, ha impugnato presso la Sezione 1 del TAR di Latina il Piano di Assetto così come approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 43/2011, che ha chiesto di annullare depositando in data 21 marzo 2012 il ricorso n. 211 che fra i vizi di legittimità evidenzia soprattutto la violazione della procedura di VAS.

Il 4 giugno 2012 si sono costituiti in giudizio l'Ente Parco del Circeo (prot. n. 2012003618) ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 2012003619): il successivo 21 giugno si è costituita anche la Regione Lazio (prot. n. 2012004156).

Dopo che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 1 del 27 aprile 2012 ha annullato la deliberazione n. 43/2011 ed ha riapprovato il Piano di Assetto del Parco del Circeo, ritrasmettendolo alla Comunità del Parco, il 9 luglio 2012 la Provincia di Latina ha presentato dei motivi aggiunti (prot. n. 2012004549), chiedendo la fissazione dell'udienza (prot. n. 2012000792) che non risulta essersi ancora tenuta.

La Relazione preliminare alla VAS per il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani – Come già precedentemente detto, con nota del Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 133486 del 10 luglio 2009 l'Ente Parco era stato invitato a sottoporre a VAS il Piano di Assetto in virtù del D.Lgs. n. 4/2008.

Al suddetto invito è stato dato seguito a distanza di più di 2 anni, in un modo peraltro non del tutto regolare, quando a capo dell'Ente Parco è stato nominato il Commissario Straordinario Matteo Mauro Orciuoli e Direttore Facente Funzioni è stato nominato il Dott. Agr. Tommaso Mascherucci: con Determinazione n. 190 del 29 settembre 2011 è stato infatti conferito l'incarico di <<redigere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativamente al Piano di Assetto>> al Dott. Agronomo Enrico Martinoli, che il 20 febbraio 2012 ha consegnato un documento dal titolo *"Relazione preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)"* da lui considerato "relativo

al Rapporto Preliminare” finalizzato alla sua consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale

Pur riconoscendo espressamente (alla pag. 8) <<**la VAS come uno strumento necessario alla formulazione del piano/programma, che non un elaborato tecnico autonomo**>>, la “Relazione” prevede come fase successiva al documento finale di *Scoping* la redazione del Rapporto Ambientale che però non lega direttamente alle scelte di Piano da fare nel rispetto delle sue prescrizioni, mettendo a consultazione solo questo documento e non anche la contestuale “proposta” del Piano di Assetto, per cui il successivo “parere motivato” si avrebbe solo sul Rapporto Ambientale e non anche e soprattutto sulla “proposta” del Piano di Assetto.

Alla pag. 8 la “Relazione” afferma testualmente: <<***in una situazione ottimale la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi del percorso di pianificazione .. Le prime applicazioni della VAS dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di piano***>>.

Ma poi, per “giustificare” che la VAS viene effettuata *a posteriori* (del tutto illecitamente perché la normativa vigente in materia non lo prevede) alla pag. 14 la “Relazione” arriva a fare la seguente considerazione: <<**Quindi allo stato attuale le attività di formazione del PAP e quelle proprie della VAS daranno luogo a dei contenuti necessari per l'adozione del nuovo strumento urbanistico. In pratica la VAS non rappresenta un lavoro indicativo di una struttura da realizzare, ma l'adeguamento e il rilevamento di ciò che è già esistente e funzionale, che richiede una ulteriore definizione sugli obiettivi in merito alla gestione amministrativa relativamente al contesto della sostenibilità. In questo quadro la prima fase della VAS, con le attività in precedenza descritte, può generare degli orientamenti relativi alle strategie di pianificazione solo là ove si rilevino condizioni di criticità, considerato che il PAP è stato già definito dall'organo proponente ed è già stato sottoposto all'esame dell'Autorità competente per la successiva approvazione**>>.

Viene lasciato intendere che il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani possa e debba essere “adeguato” e di nuovo adottato, non si sa bene se facendolo quindi tornare indietro per assegnare questo compito al Consiglio Direttivo o a chi ne fa le veci.

Ma in totale contrasto con le finalità stesse della VAS la “Relazione” alla pag. 23 arriva addirittura ad esulare, in totale eccesso di potere, dai compiti di un Rapporto Preliminare perché si permette di restringere il perimetro definitivo del parco adottato dal Consiglio Direttivo, affermando che <<**la proposta può essere quella di considerare il precedente confine del Parco sulla cresta dell'Artemisio e far coincidere l'area contigua con il limitare del SIC**>>.

La “Relazione” arriva alla conclusione che <<***da questa prima analisi sono emerse molte condizioni che rappresentano la base per ulteriori approfondimenti da affrontare nelle sedi opportune al fine di poter procedere alla stesura del rapporto ambientale e di tutti gli altri obiettivi descritti in questo piano preliminare***>>.

In termini di “metodo” la “Relazione” sembra voler anticipare e soprattutto condizionare i contenuti del Rapporto Ambientale che va invece redatto sulla base delle prescrizioni che dovranno essere dettate dall'Area VIA e VAS della Regione Lazio a conclusione proprio dell'esame del Rapporto Preliminare con il documento conclusivo di *Scoping*, che non è dato al momento di sapere se sia stato trasmesso all'Ente Parco dei Castelli Romani.

Va per di più messo in evidenza che la suddetta “Relazione” non risulta essere stata approvata con apposita deliberazione del Commissario Straordinario.

Non è dato di sapere se sia stata almeno approvata con apposita Determinazione dell'allora Direttore Paolo Giuntarelli: di certo c'è che è stata trasmessa alla Regione Lazio.

La posizione assunta dall'Area Conservazione e Foreste della Regione Lazio riguardo alla Relazione preliminare alla VAS per il Piano di Assetto del Parco dei Castelli Romani –

La "Relazione" del Dott. Agronomo Enrico Martinoli è pervenuta all'Area Conservazione e Foreste della Regione Lazio che l'ha registrata al prot. n. 157136 del 6 aprile 2012 e che una volta esaminato questo particolare "Rapporto Preliminare" ha trasmesso all'Area VIA e VAS della Regione Lazio ed all'Ente Parco la nota prot. n. 281787 del 26 giugno 2012, a firma del Dirigente Dott.ssa Marina Rabagliati, con cui ha fatto sapere di ritenere che <<**la proposta di portare fuori l'area del SIC dal perimetro del Parco possa comportare un minor grado di tutela sulla conservazione e la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario del SIC Maschio dell'Artemisio, in particolare di quelli di ambito forestale**>> e conseguentemente ha espresso <<**la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla proposta di nuova perimetrazione del Parco e in particolare in merito alla esclusione dallo stesso perimetro del SIC Maschio dell'Artemisio**>>, restando <<**in attesa della trasmissione del Rapporto Ambientale**>>.

Con una nota del 28 giugno 2012, indirizzata al Commissario Straordinario Matteo Orciuoli ed all'allora Direttore Paolo Giuntarelli, la Sezione Castelli Romani dell'associazione Italia Nostra ha rilevato diversi vizi di legittimità della "Relazione" che a suo giudizio va respinta in toto.

La revoca della delibera di adozione del Piano di Assetto del parco di Veio - Il 5° comma dell'art. 11 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 dispone che <<**la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione**>> e precisa che <<**i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge**>>: proprio per tali ragioni l'attuale Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio dott. Massimo Pezzella con deliberazione n. 49 del 30 dicembre 2011 ha revocato in via di autotutela la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 9 dicembre 2009 con cui era stato adottato il Piano di Assetto del parco di Veio.

Fra le motivazioni del provvedimento, che ha sconfessato di fatto l'Assessore all'Ambiente On. Marco Mattei, c'è la considerazione che <<**come successivamente esplicitato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 169 del 5 marzo 2010, l'adozione del Piano deve essere successiva alla fase di Scoping** previa integrazione delle modifiche apportate dall'Ente proponente/procedente conseguenti alla presa d'atto del documento conclusivo di scoping espresso dall'Autorità Competente>>, per cui viene <<**ritenuto, quindi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, necessario rivedere la procedura di adozione del Piano sino ad oggi seguita e conclusasi con la citata deliberazione n° 32 del 9 dicembre 2009 al fine di procedere all'aggiornamento dello stesso, integrandolo con quanto riportato nel documento conclusivo di scoping** emesso dall'Autorità Competente>>.

La delibera di adozione della "proposta" di Piano di Assetto del parco di Veio - Con la deliberazione n. 49/2011 il Commissario Straordinario ha deciso <<**di dare mandato al Direttore di definire il percorso da seguire per il perfezionamento della procedura di VAS**>>, che la dott.ssa Alessandra Somaschini ha concluso nel mese di gennaio 2012.

Con deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2012 il Commissario Straordinario nelle veci del Consiglio Direttivo ha approvato la <<**Adozione della proposta di Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. Lazio n. 29/97 e ss. mm. e ii e del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.**>>.

La motivazione del provvedimento è stata fornita nelle premesse, laddove è stato fatto presente che <<**l'adozione del Piano deve essere successiva alla fase di Scoping** previa integrazione delle

modifiche apportate dall'Ente proponente/procedente conseguenti alla presa d'atto del documento conclusivo di scoping espresso dall'Autorità Competente, che tiene conto delle osservazioni presentate nella VAS>> ed è stato accertato che <<il documento conclusivo di scoping espresso dall'Autorità Competente, identificata ai sensi del D.lgs. 152/2006 nella Regione Lazio – Area Valutazione di Impatto Ambientale, è stato trasmesso all'Ente Parco, in qualità di Ente proponente/procedente in data 29 marzo 2010 (prot. Ente Parco n. 1116)>>, vale a dire 4 mesi dopo circa l'adozione del Piano di Assetto, avvenuta senza Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica: è stato conseguentemente <<ritenuto quindi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, necessario rivedere la procedura di adozione del Piano sino ad oggi seguita e conclusasi con la citata deliberazione n° 32 del 9 dicembre 2009 al fine di **procedere all'aggiornamento dello stesso, integrandolo con quanto riportato nel documento conclusivo di scoping emesso dall'Autorità Competente, facendo, pertanto, salvi tutti i passaggi procedurali seguiti rispetto alle Valutazione Ambientale Strategica e culminati nella emissione del suddetto documento da parte della Regione Lazio in data 29 marzo 2010**>>.

Nelle premesse della deliberazione n. 5 del 13.2.2012 viene ricordato che <<in data 29 dicembre 2011, con nota prot. n.3742, il Direttore e il Commissario Straordinario dell'Ente, hanno comunicato ai membri della Comunità del Parco e ai soggetti competenti in materia ambientale, la revoca in autotutela della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 9 dicembre 2009 di adozione del Piano di Assetto, **con il fine di integrare e modificare degli elaborati di Piano nel rispetto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, come espressi dall'autorità competente nel documento conclusivo di Scoping**>> e viene <<considerato che **la procedura di integrazione degli elaborati di Piano, comprensiva di limitate modifiche agli stessi, nel rispetto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica come espressi dall'autorità competente nel documento conclusivo di Scoping, realizzata a cura degli uffici tecnici dell'Ente con il supporto dell'Agenzia Regionale Parchi, si ritiene ad oggi conclusa**>>.

Il Commissario Straordinario ha quindi deliberato di trasmettere gli elaborati del Piano alla Comunità del Parco per l'espressione del parere di sua competenza, che è obbligatorio anche se consultivo, e di <<disporre, a seguito dell'acquisizione del parere della Comunità del Parco, ovvero, trascorsi trenta giorni dalla trasmissione del Piano alla Comunità in assenza di parere, il deposito degli elaborati definitivi del Piano e degli allegati presso la sede dell'Ente Parco, le sedi dei rappresentanti della Comunità del Parco e la autorità competente della Regione Lazio - Direzione Regionale e Sviluppo Sostenibile, **ai fini del recepimento delle osservazioni di cui ai distinti e paralleli procedimenti, per un tempo complessivo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, da considerarsi inclusivo del periodo di deposito di quaranta giorni previsto dalla L.R. n. 29/1997 art. 26 comma 4**>>.

Nell'elenco degli elaborati della Valutazione Ambientale Strategia ci sono il Rapporto Ambientale ed una Sintesi Non Tecnica, oltre che gli elaborati grafici relativi alla "Carta Organizzazione Territorio", alla "Carta della Fruizione" ed alla "Carta degli Interventi".

La copertina tanto del Rapporto Ambientale quanto della Sintesi Non Tecnica, che sono stati allegati alla "proposta" di Piano di Assetto adottata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 5 del 13.2.2012, presentano le seguenti differenze rispetto alle corrispondenti copertine del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica fatti predisporre nella prima metà del 2010 dall'allora direttore arch. Salvatore Codispoti.

Viene precisato anzitutto il mese di gennaio 2012 sotto la scritta "Rapporto Ambientale" e "Sintesi Non Tecnica", mentre sotto le foto a colori viene specificato che si tratta della "**Revisione della Proposta di Piano (Anno 2009)**": la dicitura non è corretta dal momento che il 9 dicembre 2009

l'allora Consiglio Direttivo ha approvato una "adozione" del Piano di Assetto e non la sua "proposta".

Allo stesso modo non corretto più sotto è riportata la scritta "***Integrazione della Proposta di Piano con la VAS (anno 2011)***".

Ma messo in evidenza che il paragrafo 1.7 del Rapporto Ambientale è stato integrato con il seguente testo: "*In data 24 marzo 2010 l'Autorità Competente ha ritenuto conclusa la fase di consultazione preliminare ed ha trasmesso formalmente all'Autorità Procedente (Prot. 1116 del 29 marzo 2010) il Documento conclusivo di Scoping contenente le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale integrate con quelle predisposte dalla stessa Autorità Competente*".

Con la nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio ha trasmesso all'Ente Parco di Veio il documento conclusivo di Scoping dettando la seguente prescrizione: "*L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento*".

Come già precedentemente rilevato, anche l'Assessore On. Marco Mattei aveva fatto presente che <<*nella redazione del Rapporto Ambientale, l'Ente Parco dovrà tener conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché, di quelle fornite dall'area VIA*>>

Si mette in grande evidenza che il testo del Rapporto Ambientale del 2012 è rimasto lo stesso di quello del 2010 e non dice nulla quindi riguardo alle modalità di recepimento delle prescrizioni dettate con il documento conclusivo di Scoping, che a maggior ragione non risultano recepite nemmeno negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche della "proposta" di Piano di Assetto del Parco di Veio.

Vizi di legittimità in termini di metodo della delibera di adozione della "proposta" di Piano di Assetto del parco di Veio - In termini di metodo la deliberazione n. 5/2012 presenta i seguenti vizi di legittimità.

L'oggetto della deliberazione n. 5/2012 presenta una stridente contraddizione in termini di "metodo" perché riguarda la "*Adozione della proposta di Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. Lazio n. 29/1997 e ss.mm. e ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii.*"

Ora ai sensi della lettera a) del 2° comma dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1997 <<*spetta al consiglio direttivo: a) adottare ... il piano dell'area naturale protetta*>>: il 2° comma del successivo art. 26 ribadisce che <<*il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi di gestione*>>.

Il combinato disposto degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato ed integrato prescrive invece la redazione di una "proposta" di Piano di Assetto, prima della sua materiale adozione: come già detto, il 4° comma dell'art. 14 dispone che <<*le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15*>>.

Su questo presupposto il Commissario Straordinario, pur considerando "distinti" i procedimenti di pubblicazione della "proposta" e della "adozione" del Piano di Assetto, li ha ritenuti però

impropriamente “paralleli” ed ha deliberato una pubblicazione di 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto del Parco di Veio, che è comprensiva anche del deposito dei 40 giorni previsto dal 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che parla però espressamente di “piano adottato”.

Il “metodo” seguito dal Commissario Straordinario dott. Massimo Pezzella è stato fortemente condizionato dalla Circolare dell’Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio, emanata con nota prot. n. 044962 del 19.2.2010, che dispone una <<***pubblicazione del Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione del Piano prevista dall’art. 26 c. 4 della L.R. 29/1997 e ss. mm. ii., a cura dell’Ente di Gestione, a seguito dell’adozione del Piano***>>.

Va rilevato al riguardo anzitutto che la Circolare è stata emanata a più di 2 mesi di distanza dell’avvenuta adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio, che non ne poteva quindi tenere conto: va messo in risalto in secondo luogo che la suddetta Circolare è totalmente viziata di legittimità per i motivi sopra esposti.

La dimostrazione maggiore della grave irregolarità messa in atto dalla suddetta Circolare, e conseguentemente della deliberazione n. 5/2012 che è stata da essa condizionata, viene dalla stessa Giunta Regionale del Lazio, che con delibera n. 169 del 5/3/2010 ha approvato le linee guida regionali costituite dalle “*disposizioni operative in merito alle procedure di VAS*” allegate alla medesima delibera.

Ai sensi della lettera b) del 1° comma del paragrafo 4, relativo alla “*Unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani/Programmi*”, viene stabilito che “*è auspicabile l’integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS, nelle seguenti fasi: ... b) pubblicazione del Piano/Programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, da effettuarsi, ove possibile, contestualmente alla pubblicazione del Piano/Programma prevista dalla normativa di riferimento, a cura del Proponente/Autorità Procedente, a seguito dell’adozione del Piano/Programma”.*

Se dunque l’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 prescrive la pubblicazione della “proposta” del Piano di Assetto, non appare affatto possibile la pubblicazione ai sensi dello stesso articolo anche di una “adozione” del Piano di Assetto del Parco di Veio che risulterebbe una grave violazione della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, perché impedirebbe la partecipazione dei cittadini a monte del procedimento, prima cioè della adozione del Piano di Assetto.

Il Commissario Straordinario dott. Massimo Pezzella ha doverosamente revocato in via di autotutela la delibera n. 32/2009 di adozione del Piano di Assetto approvata, ma ha ora deliberato la adozione di una “proposta” di Piano anche ai sensi degli artt. 14 e 26 della legge regionale n. 29/1997 che sono riferiti esplicitamente al Piano di Assetto “adottato”, operando uno stridente contrasto tra le due distinte procedure.

La procedura prescritta dal D.Lgs. n. 152/2006 comporta che dopo la pubblicazione per 60 giorni della “proposta di Piano”, l’Ente Parco di Veio deve controdedurre alle osservazioni presentate assieme all’Ufficio VAS della Regione Lazio e modificare ed integrare conseguentemente la “proposta di Piano” per poi adottarlo così come revisionato e pubblicarlo stavolta come “Piano adottato” assieme alle misure assunte in merito al monitoraggio.

La procedura prescritta invece dalla legge regionale n. 29/1997 comporta che dopo la pubblicazione per 40 giorni del Piano di Assetto del Parco di Veio “adottato” l’Ente Parco deve controdedurre da solo alle osservazioni presentate e trasmettere alla Regione sia le osservazioni che le controdeduzioni assieme al Piano di Assetto “adottato” senza alcuna sua ulteriore modifica.

Ne deriva la paradossale contraddizione che, accavallando le due procedure, l'Ente Parco di Veio dovrebbe controdedurre alle osservazioni presentate assieme all'Ufficio VAS della Regione Lazio e trasmettere alla Regione stessa sia le osservazioni che le controdeduzioni assieme alla "proposta di Piano" senza alcuna sua ulteriore modifica e senza quindi essere stato adottato.

Per quanto riguarda sempre il "metodo" seguito, si deve da ultimo far presente un ulteriore vizio di legittimità.

Nelle "disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" allegate alla delibera n. 169/2010 alla lettera g) del comma 1 del paragrafo 2.3, relativo alla "Verifica di assoggettabilità a VAS", viene disposto che in conformità del vigente art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 <<il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che del Proponente/Autorità Procedente per almeno giorni 30 (trenta)>>.

Benché espressamente richiesto dalla associazione VAS con nota prot. n. 25 del 31.5.2010, non risulta essere stato pubblicato il provvedimento finale di verifica su entrambi i siti web: non si è voluto procedere alla pubblicazione sui siti web del suddetto documento conclusivo di *scoping*, specie da parte dell'Ente Parco di Veio, perché avrebbe messo a nudo i vizi di legittimità non solo della adozione diretta del Piano di Assetto, per giunta senza Rapporto Ambientale, approvata il 9.12.2009, ma anche della delibera di adozione della "proposta" di Piano così come decisa dal Commissario Straordinario.

Vizi di legittimità in termini di merito della delibera di adozione della "proposta" di Piano di Assetto del parco di Veio - In termini invece di merito si registrano i seguenti vizi di legittimità.

Con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio ha trasmesso all'Ente Parco di Veio il documento conclusivo di Scoping dettando la seguente prescrizione: <<**L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento**>>.

Si mette in evidenza che la risposta alle "modalità di recepimento" è contenuta nelle stesse premesse della deliberazione n. 5/2012 laddove si lascia chiaramente intendere che il grado di "recepimento" di fatto non c'è stato perché si dice che "*la procedura di integrazione degli elaborati di Piano*" è "**comprensiva di limitate modifiche agli stessi**", quando invece dovrebbero essere molto estese.

Violazione dei P.T.P. n. 4 e n. 15/7 e del P.T.P.R. - Basti dire che fra le prescrizioni dettate ci sono quelle della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (nota prot. n. 2779 del 2 febbraio 2010) e dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio (nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010) che ha espressamente scritto che <<**il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)**>>.

Ciò nonostante, come risulta dalle premesse della delibera 32/2009 è stata riconosciuta ed è stata approvata a maggioranza semplice di appena 3 voti la <<**necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR**>> che in base al dispositivo della stessa delibera sono poi da <<**trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva**>>

deliberazione del Consiglio Direttivo>>, approvata e trasmessa molti mesi dopo a seguito della approvazione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 24 del 28 giugno 2010.

In modo quanto meno paradossale, se non altro rispetto alle deroghe dalle prescrizioni dei Piani Paesistici che sono state messe in atto, come lascia chiaramente intendere la stessa delibera di adozione, il Direttore dell'Ente Parco di Veio arch. Salvatore Codispoti ha a più riprese dichiarato ai mass media che <<non esiste nessun vizio formale come ho avuto più volte occasione di ribadire e tutto è stato fatto nel pieno rispetto dei Piani paesistici>>: il Direttore ha asseverato la legittimità della delibera di adozione, ignorando del tutto che il 4° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 (sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008) considera i Piani Paesaggistici sovraordinati ai Piani di Assetto e che comunque il 6° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 obbliga a recepire le prescrizioni dei PTP e del PTPR come "**livelli minimi di tutela**" inderogabili.

Dalla analisi puntuale delle sottozone D3, operata dal sottoscritto a nome di VAS, è emerso addirittura che tutte le 43 sottozone D3 previste dal Piano così come adottato risultano in difformità totale o parziale dai PTP n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal PTPR: le stesse difformità si riscontrano anche nella analisi puntuale delle 46 sottozone D5, parimenti operata da VAS.

Nelle premesse della deliberazione n. 5/2012 viene correttamente riconosciuto che <<*le modifiche al Decreto Legislativo n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), introdotte con i Decreti Legislativi nn. 157/2006 e 63/2008, hanno invertito il precedente rapporto di gerarchia normativa tra i vari strumenti pianificatori, derivante dalla Legge-quadro nazionale sulle aree protette n° 394/1991, stabilendo la sovraordinazione dei nuovi Piani Paesaggistici anche ai Piani delle aree naturali protette che, pertanto, devono essere adeguati e conformati ai primi*>>, ma viene subito dopo riportato in modo fortemente contraddittorio che <<*allo scopo di ottemperare al suddetto disposto normativo, l'Ente, con nota del 29 luglio 2008 prot. n.2901, ha comunicato alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica che avrebbe proceduto ad una attività di comparazione e sovrapposizione tra la propria proposta di Piano ed il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ed avrebbe consegnato i relativi elaborati chiedendone la trattazione alla stregua di osservazioni al PTPR, unitamente ai necessari allegati cartografici indicanti le specifiche osservazioni al PTPR*>> e che <<*le osservazioni da presentare al Piano Territoriale Paesistico Regionale sulla base degli studi e delle elaborazioni eseguiti nella progettazione del Piano di Assetto, approvate con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 24 del 28 giugno 2010 sono state successivamente inviate agli uffici regionali competenti in data 1 luglio 2010 con prot. n.2433*>>.

Non risulta che la "proposta" di Piano abbia minimamente rispettato le prescrizioni dettate nel documento conclusivo di *Scoping* tanto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (con nota prot. n. 2779 del 2 febbraio 2010) quanto soprattutto dall'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio (con nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010).

Vizi di legittimità dei "Parchi Territoriali" - Le prescrizioni dettate dal documento conclusivo di *Scoping* non risultano essere state rispettate nemmeno riguardo ai cosiddetti "Parchi Territoriali" per i quali la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio aveva espresso perplessità per le destinazioni d'uso compatibili che vi sono previste, specie per quanto riguarda la nuova edificazione, possibile fino al 10 mc ad ettaro, con funzioni come quelle di culto e di strutture sanitarie che possono trovare localizzazione fuori dei 5.500 ettari previsti per

i Parchi Territoriali: anche l'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio aveva prescritto che il soddisfacimento degli standard urbanistici deve trovare luogo al di fuori della perimetrazione definitiva del Parco di Veio, dove tutt'al più può essere localizzato lo standard di "verde attrezzato".

Nel Piano di Assetto adottato il 9.12.2009 per ognuno dei 5 Parchi Territoriali sono state redatte delle schede progetto allegate al Piano di Assetto, che addirittura raddoppiano a 20 mc per ettaro la possibilità di edificazione.

Le Norme Tecniche di Attuazione hanno rinunciato alla loro valenza prescrittiva almeno per quanto concerne le schede progetto allegate, perché demandano ad esse il potere di dettare prescrizioni: quelle relative ai 5 "Parchi Territoriali" (istituto non previsto nella normativa vigente in materia) consentono <<***l'edificazione con un indice di fabbricabilità territoriale di 20 mc. ad ettaro (da calcolarsi escludendo gli edifici già presenti), da applicarsi ad ogni singola porzione di parco compresa in un programma attuativo, localizzabile in zona C e D del Piano di Assetto***>>: a tal ultimo riguardo va peraltro rilevato che la zona D non è meglio precisata e quindi la nuova edificazione è consentita non solo nelle sottozone D3 e D5 (comunque edificabili) ma anche nelle sottozone D1, D2 e D4 (non ulteriormente edificabili) che ricadono all'interno di qualunque "Parco Territoriale".

Ne deriva altresì che ad esempio nell'area all'altezza dell'Olgiate ad est della Cassia ed a nord del pianoro dell'antica città di Veio, che il P.T.P. n. 15/7 destina a sottozona di tutela integrale TI/23, dove è vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari (art. 46, lettera b delle Norme), il Piano di Assetto così come adottato consente invece la realizzazione di nuove costruzioni non solo nelle sottozone D3, ma anche nelle sottozone C1 e C2.

Riguardo alle sottozone C1 e C2 va rilevato che il punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 disciplina le zone C di protezione, dove <<***sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'art. 31, primo comma, lettere a), b) e c) della l. 457/1978***>>, vale a dire gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo: **la legge vieta quindi non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche e soprattutto di nuova edificazione, che invece il Piano di Assetto così come adottato consente dentro i "Parchi Territoriali".**

Riguardo ai Parchi Territoriali in generale ed al parco di Veio e dell'Inviolatella in particolare va messo in grande risalto che sussistono gli estremi del reato di interessi privati in atti dovuti d'ufficio, peraltro rilevabili già nelle proprietà dei due consiglieri in conflitto d'interessi ed in particolare in quella di ben 200 ettari circa del consigliere Filippo Gasparri.

Questa associazione è in grado di fornire le prove che alle ore 12 circa di martedì 14 novembre 2009 il vicepresidente Enrico Pane è riuscito a parlare con il Direttore Salvatore Codispoti, alla presenza del cons. Tullio Cardarelli, di cui l'Ufficio Tecnico aveva nel frattempo accertato (tramite una misura catastale richiesta dallo stesso Direttore) 8 lotti di sua proprietà: il cons. Cardarelli ha chiesto di tenere fuori dalla perimetrazione definitiva del Parco di Veio le sue proprietà o in subordine che potessero essere destinate alla edificabilità, come è poi successo.

Il prosieguo della discussione è stato interrotto dall'arrivo di un privato cittadino che ha preteso di avere chiarimenti e di dibattere sulla scheda progetto del Parco Territoriale di Veio e dell'Inviolatella, di cui aveva in mano una copia a lui trasmessa via fax dal consigliere Agliocchi, suo amico che ne ha perorato la causa.

Non risulta che la "proposta" di Piano così come adottata dal Commissario Straordinario abbia rispettato le prescrizioni dettate per i "Parchi Territoriali" dal documento conclusivo di *Scoping*, rendendosi così implicitamente corresponsabile di tutti gli interessi privati in atti d'ufficio.

Vizi di legittimità delle sottozone D3 e D/5 - Non risultano essere state rispettate nemmeno le prescrizioni dettate per le zone agricole e l'abusivismo edilizio che vi ha dilagato.

Quello che è stato adottato il 9.12.2009 non era nemmeno un Piano compiuto e comunque finito del tutto: lo si evince chiaramente dalla delibera n. 32 di pari data pubblicata sul sito con cui è stato dato <<mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>.

Dalle premesse della delibera di adozione si evince che il 9.12.2009 sono state approvate 2 distinte votazioni riguardo a:

- <<inserimento di aree agricole non di pregio in zona D>>;

- <<inserimento di aree agricole non di pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5>>.

Dal confronto anche con la nota allegata alla lettera dell'allora Vicepresidente arch. Enrico Pane prot. 4237 del 2.12.2009 (da lui stesso resa nota) si desume che non solo una settimana prima della adozione del Piano di Assetto, ma addirittura con la stessa delibera di adozione sia stato votato un Piano di Assetto del Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla "Carta organizzazione territorio") e l'elaborato A3 (relativo alle "Norme tecniche attuative") che non riportavano a quel momento né la individuazione cartografica né la disciplina delle sottozone D5, dal momento che, come già precedentemente detto, proprio con tale delibera è stato dato <<mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009>>.

Nei successivi 20 giorni l'arch. Salvatore Codispoti, che il 9.12.2009 aveva <<espresso, in merito alla ... deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa>>, ha provveduto ad "adeguare" il Piano ed ha integrato le Norme Tecniche di Attuazione introducendovi la nuova sottozona D5 (relativa alla trasformabilità delle aree agricole) con la stessa identica disciplina che era stata data precedentemente (quanto meno fin dal Piano proposto il 2.11.2009, come si evince dalla sopra citata nota allegata alla lettera del Vicepresidente) anche alle sottozone D3 (punto 1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove è possibile realizzare però anche nuovi campeggi (punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali nell'ambito di piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale disciplina per assegnarla esclusivamente alle nuove sottozone D5, il Direttore l'ha mantenuta anche per il punto 1) delle sottozone D3, con un chiaro doppiopione e con una evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

Il Direttore sembra avere "interpretato" la 1° votazione sull'<<inserimento di aree agricole non di pregio in zona D>>, che non sono meglio specificate e che deve avere inteso come sottozona D3, comunque differente secondo lui dalle sottozone D5 per il solo fatto di essere <<suscettibili di trasformabilità>>, senza preoccuparsi più di tanto che fra le 2 non ci fosse differenza di disciplina, con un chiaro doppiopione e con evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

A conferma viene la *legenda* dei 4 elaborati grafici relativi alla "organizzazione del territorio", pubblicati sul sito, dove risulta che tanto le sottozone D3 quanto le sottozone D5 hanno la stessa denominazione di "Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio agricolo".

Non risulta che la "proposta" di Piano così come adottata dal Commissario Straordinario abbia rispettato le prescrizioni dettate dal documento conclusivo di *Scoping* anche per le zone agricole.

Mancato rispetto e valorizzazione delle aree di interesse archeologico - Non risulta infine che la "proposta" di Piano così come adottata dal Commissario Straordinario abbia rispettato le prescrizioni dettate dal documento conclusivo di *Scoping* riguardo ai siti di interesse archeologico, dal momento che le sottozone C3 (relative alle "aree di interesse archeologico") sembrano essere rimaste soltanto il complesso archeologico di Veio, la Villa di Livia e l'area di Malborghetto, per complessivi 193 ettari circa.

La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma con nota prot. n. 80 del 4 gennaio 2010 aveva indicato come luoghi da pianificare i seguenti siti di interesse archeologico:

- Malborghetto;
- necropoli di Volusia;
- necropoli di via d'Avack;
- sistema delle ville sull'altopiano di Grottarossa;
- complesso archeologico di Casale Ghella;
- area archeologica in località Viadotto della Crescenza (tratto della Veientana, villa, mausoleo e *mansio*);
- fornace di Ospedaletto Annunziata;
- tutto il tratto di via Veientana.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale a sua volta con nota prot. n. 1090 del 21 gennaio 2010 aveva anch'essa citato come luoghi da pianificare i seguenti siti di interesse archeologico:

- la rete dei tracciati viari antichi;
- le opere idrauliche di epoca etrusca;
- le numerose ville rustiche impiantatesi nel territorio;
- catacomba di Monte Stallone nei pressi di Villa Versaglia a Formello;
- la *Domusculta* Capracorum;
- il santuario campestre all'interno dei campi sportivi della società Lazio.

Riguardo al Rapporto Ambientale così come allegato alla deliberazione n. 5/2012 risulta più che ancora valido il giudizio espresso il 3 maggio 2010 dall'allora Vicepresidente Arch. Enrico Pane: <<L'impossibilità a modificare anche minimamente il Piano a causa della sua avvenuta adozione, in conseguenza delle importanti osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, rende l'odierno "Rapporto Ambientale" un mero documento burocratico, privo di ogni fattività rispetto al Piano stesso>>.

La seconda interrogazione urgente del consigliere regionale Angelo Bonelli - Ai sensi della lettera c) del 2° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1997 la Giunta Regionale <<esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo>> ed anche da chi ne fa le veci, ivi compresa l'adozione della "proposta" di Piano di Assetto con i relativi elaborati, per cui la Giunta dovrebbe rilevare i vizi di legittimità che vi sono stati evidenziati se non altro dalla interrogazione urgente a risposta scritta presentata dall'On. Angelo Bonelli con prot. n. 791 del 14 marzo 2012, avente per oggetto la <<*Sospensione immediata della pubblicazione sul BURL per illegittimità riscontrate nella deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio n. 5 del 31.2.2012, concernente la adozione della proposta di Piano del Parco Naturale di Veio ai sensi degli artt. 14 e 26 della L.R. Lazio n. 29/97 e ss. mm. e ii e del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii degli atti connessi*>>.

Con tale interrogazione l'On. Angelo Bonelli <<interroga il Presidente della Giunta Regionale, l'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile e l'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica per sapere:

- *se intendano attivare la Giunta Regionale nell'esercizio dovuto del controllo di legittimità e di merito sulla deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2012 per invitare il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni all'annullamento della deliberazione stessa e di tutti gli atti connessi per oggettivi vizi di legittimità, sospendendo comunque la pubblicazione della "proposta" di Piano di Assetto del Parco di Veio;*
- *se contestualmente intendano dare al Commissario Straordinario, o a chi dovesse esercitare i poteri sostitutivi in caso di sua inerzia nell'annullare la delibera di adozione della "proposta" del Piano di Assetto, il preciso mandato di rispettare totalmente le prescrizioni dettate nel documento conclusivo di Scoping per la redazione del Rapporto Ambientale e di integrare conseguentemente gli elaborati di Piano.>>*

La risposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica alla seconda interrogazione urgente del consigliere regionale Angelo Bonelli – Non risulta che alla suddetta

interrogazione sia stata data risposta da parte dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

Ad essa ha dato invece seguito l'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica, On. Luciano Ciocchetti, che con nota prot. n. 314/12 del 13 settembre 2012 ha comunicato che a quel momento, benché sul sito web dell'Ente Parco di Veio fosse pubblicato che <<il Piano del Parco di Veio è stato consegnato agli Uffici Regionali competenti per l'avvio delle procedure di deposito a cui seguirà la possibilità di trasmettere le osservazioni>>, non gli era stata trasmessa la "proposta" del Piano di Assetto per la relativa istruttoria e che quindi <<**non é in grado di fornire alcuna indicazione in merito alla legittimità formale o sostanziale del piano in questione**>>: l'On. Luciano Ciocchetti ha ricordato però che <<**nell'ambito della procedura di VAS la scrivente struttura si esprimeva con osservazioni formali, rese con nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010**>>, di cui non ha fornito il contenuto.

Una volta venuto a conoscenza della suddetta risposta, con messaggio di posta elettronica trasmesso il 24 settembre 2012 per conoscenza anche al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, all'allora Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile ed all'On. Angelo Bonelli, ho fatto presente che la nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010 è dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale della Regione Lazio che ha fatto le osservazioni di sua competenza al "Rapporto Preliminare" dell'Ente Parco di Veio ed ha espressamente scritto che <<**il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)**>>.

Ha fatto altresì presente che fra le osservazioni al "Rapporto Preliminare" dell'Ente Parco di Veio nell'ambito della procedura di VAS ci sono anche quelle espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo che con nota prot. n. 3385 dell'8 febbraio 2010 ha fatto presente che la <<**proposta di Piano deve essere resa conforme alle previsioni ed ai dettami del P.T.P.R. regionale, al primo gerarchicamente sovraordinato dalla normativa di tutela nazionale (art. 145, co. 3, D.Lgs. 42/2004)**>>.

Entrambe le note suddette fanno parte degli allegati al documento conclusivo di Scoping che l'Ufficio VAS dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio ha trasmesso all'Ente Parco di Veio

con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 1116 del 29 marzo 2010.

Come già detto, il documento conclusivo di Scoping è arrivato all'Ente Parco di Veio tre mesi e mezzo dopo che l'allora Consiglio Direttivo con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 aveva adottato direttamente il Piano di Assetto del Parco di Veio, senza il Rapporto Ambientale, determinando anche per questo il parere negativo espresso il 29.1.2010 dalla Comunità del Parco di Veio perché trattasi di un atto *<<obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione di piani e programmi (VAS), come prescritto dalla Direttiva comunitaria 42/91 e dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>>*.

Il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio ha revocato in via di autotutela la delibera n. 32/2009 di adozione del Piano di Assetto *<<per la seguente motivazione: **Avvio del procedimento di integrazione del piano con gli esiti della VAS esplicitati nel parere vincolante espresso dall'Autorità competente**>>*.

Ho quindi messo in risalto che se dunque il documento conclusivo di Scoping è stato riconosciuto "vincolante" ai fini della redazione del Rapporto Ambientale, che ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 *<<costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>*, il recepimento delle osservazioni allegate ad esso si sarebbe dovuto concretizzare anche e soprattutto negli elaborati grafici del Piano di Assetto, a maggior ragione perché il 3° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone testualmente che *<<la fase di valutazione è effettuata ... comunque durante la fase di predisposizione dello stesso>>*.

Il documento conclusivo di Scoping ha indicato la seguente successiva procedura: *<<L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento>>*: fra le "osservazioni" ci sono, come precedentemente detto, l'obbligo di rispettare le prescrizioni, specie di inedificabilità, dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che il Piano di Assetto così come adottato aveva invece deliberatamente violato tanto nelle 43 sottozone edificabili di tipo D3 quanto nelle 46 sottozone parimenti edificabili di tipo D5 perché risultano indistintamente tutte in difformità totale o parziale dai P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal P.T.P.R..

Ho messo in grande evidenza che il testo del Rapporto Ambientale redatto a gennaio del 2012 ed allegato agli elaborati della "proposta" di Piano di Assetto del Parco di Veio al paragrafo 1.7 riporta passivamente il documento conclusivo di Scoping con anche le osservazioni dettate riguardo alla coerenza della pianificazione paesaggistica, che poi però non risulta affatto recepita nei successivi paragrafi 2.3.1 e 2.3.2 dedicati rispettivamente ai PTP ed al PTPR e che quindi a maggior ragione non risulta recepita nemmeno negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche della "proposta" di Piano di Assetto del Parco di Veio, rimasto quindi sostanzialmente quello stesso che è stato adottato il 9.12.2009.

Come risulta dalle premesse della delibera n. 32/2009 è stata riconosciuta ed è stata approvata a maggioranza semplice di appena 3 voti la *<<necessità di individuare graficamente su apposita tavola le difformità rispetto ai vincoli di intrasformabilità previsti dai PTP e dal PTPR in termini di osservazioni specifiche al PTPR>>* che in base al dispositivo della stessa delibera sono poi da *<<trasmettere con separata nota ai competenti uffici regionali, da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo>>*, approvata e trasmessa molti mesi dopo a seguito della approvazione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 24 del 28 giugno 2010.

Ma le difformità rispetto alle prescrizioni dettate dai PTP e dai PTPR sono ben maggiori di quelle poi trasmesse all'Assessorato alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica come "osservazioni" al PTPR tardive e quindi illecite: in allegato alla nota prot. n. 1/2010 sono state da me individuate e quantificate le difformità con i PTP ed il PTPR che sono contenute specificatamente nelle sottozone D3 e D5 e che è stato espressamente chiesto alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di questo Assessorato di voler accertare preventivamente come violazioni di legge nell'ambito della propria competenza.

Ho fatto presente di avere successivamente consegnato personalmente una seconda copia a colori delle mie analisi di tutte le sottozone D3 e D5 nelle mani dell'arch. Maria Teresa Longo (a capo all'epoca dell' Area Urbanistica e Beni Paesaggistici del Comune di Roma e Progetti Speciali), in presenza dell'arch. Patrizia Colletta.

Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull'attività di ogni ente di gestione delle aree naturali protette regionali istituite nel Lazio spettano alla Giunta Regionale: ai sensi della lettera c) del 2° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1997 la Giunta in particolare **<<esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo>> fra cui anche e soprattutto il Piano di Assetto del Parco di Veio.**

Ho chiesto pertanto all'On. Luciano Ciocchetti - anche in qualità di Vice Presidente della Regione Lazio, oltre che di importante membro della Giunta Regionale - di voler fare effettuare il dovuto controllo di legittimità della "proposta" del Piano di Assetto per quanto riguarda la sua stretta competenza, vale a dire specificatamente le prescrizioni dettate tanto dai P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" quanto dal P.T.P.R., avvalendosi della analisi delle sottozone D3 e D5 effettuate dal sottoscritto ed in possesso del suo Assessorato addirittura in doppia copia, per poterle mettere a confronto con gli elaborati grafici della "proposta" una volta che sarà stata trasmessa finalmente anche al suo Assessorato.

In caso di accertata e deliberata violazione delle prescrizioni dettate dai PTP e dal PTPR, ho chiesto all'On. Lucino Ciocchetti di adottare le misure dovute per legge in sede di autotutela, a partire dalla immediata sospensione della pubblicazione sul BURL della "proposta" del Piano di Assetto del Parco di Veio.

Alla suddetta mia istanza è stato dato seguito con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 29 ottobre 2012 da una non meglio qualificata "Segreteria Assessore Luciano Ciocchetti", che ha fatto sapere che **<<il Piano del Parco è stato trasmesso alla Direzione Ambiente, assunto con prot. n. 271213 del 19/06/2012, ai fini della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 della lr 29/97, che non risulta essere ancora avvenuta>> e che <<le attività di vigilanza e di controllo previste negli art. 18 e 19 della lr 29/97, richieste dal responsabile dell'Associazione VAS - Verde Ambiente e Società, sono poste in capo alla Direzione Ambiente>>.**

Il messaggio ha comunicato altresì che **<<l'istruttoria di competenza della scrivente Direzione, ai sensi del citato art. 26, sarà avviata a seguito della trasmissione del Piano, prevista successivamente alla fase di conclusione del procedimento di pubblicazione e di espressione di parere alle osservazioni pervenute da parte dell'ente di gestione>>**, precisando che **<<durante la suddetta fase di istruttoria, sarà predisposta la necessaria verifica del Piano di Assetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica dei PTP vigenti e del PTPR in salvaguardia obbligatoria>>.**

Ho dato seguito alla comunicazione della "Segreteria Assessore Luciano Ciocchetti" con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 31 ottobre 2012, in cui lamento preliminarmente che **<<l'anonimato dietro il quale non si è voluto comunicare il responsabile del procedimento**

costituisce quanto meno un eccesso di potere, che appare ben più grave in rapporto a quanto é stato dichiarato ed a quanto precedentemente avvenuto>>.

A tal ultimo riguardo il sottoscritto era stato contattato per telefono da una voce maschile, che gli ha parlato a nome della Segreteria dell'On. Luciano Ciocchetti per far sapere che l'Assessore aveva incaricato un suo tecnico di fiducia di avere un incontro con il sottoscritto dopo aver esaminato la documentazione che avevo a suo tempo trasmesso in allegato alla nota VAS prot. n. 1 del 1 febbraio 2010.

L'incontro non é a tutt'oggi avvenuto né avverrà mai alla luce di quanto é stato risposto alla mia istanza, dove si fa sapere che la "proposta" di Piano di Assetto é stata trasmessa alla Direzione Ambiente con prot. n. 271213 del 19/06/2012, ai fini della sua pubblicazione a quel momento non ancora avvenuta e si sostiene che <<le attività di vigilanza e di controllo previste negli art. 18 e 19 della lr 29/97, richieste dal responsabile dell'Associazione VAS - Verde Ambiente e Società, sono poste in capo alla Direzione Ambiente>>, di cui é Responsabile l'ing. Giuseppe Tanzi.

Ho messo in assoluta evidenza che il 2° comma dell'art. 18 prescrive testualmente che <<*la Giunta regionale in particolare: ... c) esercita il controllo di legittimità e di merito*>> sulla "proposta" di Piano di Assetto, per cui l'affermazione che <<*le attività di vigilanza e di controllo ... sono poste in capo alla Direzione Ambiente*>> costituisce una "interpretazione" gratuita quanto indebita del suddetto dettato normativo, che - quand'anche venisse supportata da atti che ne dimostrino se non altro la delega conferita alla Direzione Ambiente - rappresenterebbe comunque un eccesso di potere, dal momento che sia la legge regionale n. 29/1997 che ancor più lo Statuto della Regione Lazio rimandano in ogni modo la responsabilità finale alla Giunta.

Altrettanto gratuita quanto indebita é la "interpretazione" data della istruttoria dovuta di competenza della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997, perché ignora che ai fini della pubblicazione proprio della "proposta" di Piano di Assetto <<*la Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo*>>, che può e deve avvenire però solo dopo "il controllo di legittimità e di merito" sulla "proposta" da pubblicare.

Anche a voler ammettere che così non fosse, in capo all'On. Luciano Ciocchetti rimane comunque l'obbligo di controllare per il tramite della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica tutti gli atti di pianificazione per verificarne la conformità ed il pieno rispetto delle prescrizioni dettate da PTP e PTPR, a maggior ragione se tale verifica é stata sollecitata da apposite istanze: **differentemente, in caso di mancata verifica, si potrebbero ravvisare gli estremi della omissione di atti dovuti d'ufficio.**

Ho fatto presente che per il caso in questione il sottoscritto con nota prot. n. 1 del 1 febbraio 2010 aveva interessato delle gravi violazioni delle prescrizioni dei PTP e del PTPR anche se per conoscenza l'Area Pianificazione Territoriale della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che aveva dato seguito alla istanza facendo presente alla Direzione Regionale Ambiente l'immediata "adozione di eventuali azioni e/o misure in sede di autotutela" e non certo il loro rimando in sede di approvazione definitiva del piano di Assetto, vale a dire dopo la pubblicazione della "proposta" di piano, delle osservazioni ad esso benché non ancora adottato e delle relative controdeduzioni.

La nota suddetta trasmessa dal sottoscritto attesta in modo inconfutabile che alla data del 1 febbraio 2010 era stata portata a conoscenza della avvenuta adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio anche l'Area Pianificazione Territoriale della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che però con nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010 dell'Area Copianificazione

Territoriale e Ambientale (a firma dell'allora Direttore arch. Daniele Iacovone) ha ignorato che il Piano di Assetto del Parco di Veio era stato già adottato fin dal 9 dicembre del 2009 violando deliberatamente le prescrizioni dei PTP e del PTPR e per la redazione del Rapporto Ambientale ha espressamente scritto che *<<il Piano di Assetto, sostituendosi ai piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello alla sua approvazione, dovrebbe recepire le previsioni urbanistiche dei piani regolatori generali e dei piani attuativi comunali vigenti, compatibilmente con la pianificazione paesaggistica, considerata prevalente su tutti gli altri tipi di pianificazione (sentenza C.C. 108/08)>>*.

Ho messo in evidenza che, malgrado la suddetta prescrizione, con deliberazione n. 24 del 28 giugno 2010 approvata a maggioranza di 3 soli membri su quattro del Consiglio Direttivo dell'Ente è stata decisa la trasmissione alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica di una serie di schede di osservazione al PTPR allegate ad una relazione in cui si dichiara, peraltro in modo non corrispondente al vero, che *<<su un certo, limitato, numero di aree classificate come sottozona D3 e D5 il Piano di Assetto è pervenuto ... ad una destinazione con previsioni non compatibili con quanto previsto nella zonizzazione di cui all'elaborato A del PTPR>>*: nella nota VAS del 1 febbraio 2010 avevo testualmente fatto presente che *<<dalla analisi puntuale delle sottozona D3, che si rimette in allegato, emerge addirittura che tutte le 43 sottozona D3 risultano in difformità totale o parziale dai PTP n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal PTPR>>* evidenziando che *<<le stesse difformità si riscontrano anche nella analisi puntuale delle 46 sottozona D5, che si rimette parimenti in allegato>>*.

In modo comunque omissivo la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica non ha messo a confronto le schede trasmesse dall'Ente Parco di Veio con quanto gli aveva espressamente prescritto l'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale il 5 febbraio 2010, da cui doveva desumere per la 2° volta la grave violazione di un Piano di Assetto adottato senza Rapporto Ambientale, né con la analisi puntuale di tutte le sottozona D3 e D5 trasmessa dal sottoscritto: in modo ancor più omissivo non risulta che abbia dato seguito alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 28 giugno 2010, che non sembra nemmeno essere stata controllata sotto il profilo della legittimità nemmeno dalla Direzione Ambiente.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, ho fatto testualmente presente che l'eventuale pubblicazione della "proposta" di Piano di Assetto senza il dovuto "controllo di legittimità e di merito" su di essa da parte anche e soprattutto dell'Assessorato alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica, oltre che della Direzione Ambiente, verrà considerata quanto meno una omissione di atti dovuti d'ufficio che si chiederà di accertare presso tutte le sedi giudiziarie ritenute più opportuna, ivi compresa la Corte di Giustizia Europea.

Ho quindi chiuso il messaggio evidenziando che valeva come formale invito-diffida a provvedere all'accertamento delle violazioni dei PTP e del PTPR rilevabili nella "proposta" di Piano di Assetto, per giunta commesse deliberatamente malgrado la nota prot. n. 30716 del 5 febbraio 2010 dell'Area Copianificazione Territoriale e Ambientale, nel più assoluto spregio della sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008.

Il seguito che è stato dato al mio invito-diffida, come si dirà specificatamente più avanti, è stato la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 74 del 20 dicembre 2012 dell'avvio della fase di deposito degli elaborati del Piano di Assetto ai fini della procedura di VAS.

Il parere della Comunità del parco di Veio sulla “proposta” di piano di assetto - Il 12 marzo 2012

ho trasmesso alla Comunità del Parco di Veio il seguente messaggio di posta elettronica: <<Come noto, questa Spett.le Comunità del Parco di Veio il 29.1.2010 ha espresso parere negativo al Piano di Assetto del Parco di Veio così come adottato dall'allora Consiglio Direttivo con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009: fra le ragioni che hanno motivato la richiesta di annullamento della delibera di adozione c'è stata soprattutto la violazione totale della procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) “mancando il Rapporto ambientale, obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione di piani e programmi (VAS)”.

Anche per superare il contenzioso che in tutto questo frattempo nemmeno la Giunta Regionale si è preoccupata di sciogliere, con deliberazione n. 49 del 30.12.2011 il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio dott. Massimo Pezzella ha revocato in via di autotutela la deliberazione n. 32/2009 di adozione del Piano di Assetto **“al fine di procedere all'aggiornamento dello stesso, integrandolo con quanto riportato nel documento conclusivo di scoping emesso dall'Autorità Competente”** e trasmesso ufficialmente il 24 marzo 2010.

Con successiva deliberazione n. 5 del 13.2.2012 il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio ha deciso di adottare la “proposta” del Piano di Assetto dopo aver ritenuto conclusa la **“procedura di integrazione degli elaborati di Piano, comprensiva di limitate modifiche agli stessi, nel rispetto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica come espressi dall'autorità competente nel documento conclusivo di scoping”**: gli elaborati definitivi del Piano di Assetto sono stati trasmessi a questa Spett.le Comunità del Parco di Veio per il parere di sua competenza da esprimere entro 30 giorni, trascorsi i quali il Piano verrà pubblicato per un tempo complessivo di 60 giorni, **“da considerarsi inclusivo del periodo di deposito di quaranta giorni previsto dalla L.R. n. 29/97 art. 26 comma 4”**.

Ma fra gli elaborati trasmessi manca il documento conclusivo di Scoping che andava peraltro pubblicato sul sito web tanto dell'Ente Parco quanto della Regione Lazio e che non consentirà a questa spett.le Comunità del Parco di verificare che di fatto non sono state rispettate le prescrizioni dettate per la redazione del Rapporto Ambientale: il rispetto di tali prescrizioni avrebbe portato alla revisione degli elaborati del Piano di Assetto ed in particolare di quelli relativi alle violazioni dei vincoli di inedificabilità totale o parziale imposti soprattutto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), al soddisfacimento degli standard urbanistici di tipo edilizio da assicurare al di fuori dei Parchi Territoriali in particolare e del Parco di Veio in generale ed alla tutela del patrimonio archeologico e storico-monumentale da aumentare ben oltre le sole città di Veio, Villa di Livia e Malborghetto.

La deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13.2.2012 presenta inoltre un altro grave vizio di legittimità in termini di “metodo” perché sovrappone indebitamente la pubblicazione dei 60 giorni che è relativa alla “proposta” del Piano di Assetto con la pubblicazione dei 40 giorni che invece riguarda una “adozione” che non c'è stata da parte sua, dal momento che - una volta presentate le osservazioni alla “proposta” e fatte le dovute controdeduzioni ad esse - in base alla legge regionale n. 29/1997 sia le une che le altre vanno trasmesse alla Giunta Regionale assieme al Piano di Assetto che sarà però rimasto sotto forma di “proposta” e non di “piano adottato”.

A questo punto la Comunità del Parco di Veio deve quanto meno richiedere che l'Ente Parco di Veio trasmetta il documento conclusivo di Scoping per essere messa in condizioni di esprimere compiutamente il proprio parere, pretendendo che la scadenza dei 30 giorni per pronunciarsi decorra dalla data di effettivo ricevimento del documento di Scoping.

Ad ogni buon fine, per opportuna conoscenza delle prescrizioni dettate dall'Ufficio VIA della Regione Lazio con il documento conclusivo di Scoping, si allegano le medesime prescrizioni ed una analisi dei vizi di legittimità che si rilevano nella deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2012.

Si dichiara la piena disponibilità ad un confronto anche per fornire tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti e documenti che si ritenesse di avere.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

- Responsabile nazionale per Parchi e Territorio della associazione "Verdi Ambiente e Società ->>.

Con successivo messaggio di posta elettronica trasmesso il 10 aprile 2012 sempre alla Comunità del Parco di Veio ho dovuto rettificare quanto da me precedentemente detto nel modo seguente:

<<Con il sottostante messaggio di posta elettronica avevo fatto presente che fra gli elaborati trasmessi alla Comunità del Parco di Veio manca il documento conclusivo di Scoping. In questo frattempo ho avuto modo di avere sia il Rapporto Ambientale che la Sintesi Non Tecnica e di accertare che il documento conclusivo di Scoping con tutti i relativi allegati è stato in effetti riportato dentro il Rapporto Ambientale che porta la data del gennaio 2012.

Ho potuto altresì mettere a confronto i testi dei due suddetti documenti con il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica redatti a giugno del 2010, di cui sono venuto in possesso e che rimetto in allegato per opportuna conoscenza e soprattutto per confronto.

In allegato rimetto anche il confronto che ha potuto fare il sottoscritto, da cui emerge che non è stata rispettata nessuna delle prescrizioni dettate con il documento conclusivo di Scoping per la redazione del Rapporto Ambientale e conseguentemente non è stato modificato in nulla il Piano di Assetto così come adottato il 9 dicembre 2009.

A questo punto la Comunità del Parco di Veio non ha nessun motivo per cambiare il "parere" negativo di sua competenza che aveva espresso il 29 gennaio 2010.

Confermo la piena disponibilità ad un confronto anche per fornire tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti e documenti che si ritenesse di avere.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

- Responsabile nazionale per Parchi e Territorio della associazione "Verdi Ambiente e Società ->>

Il 12 aprile 2012 il dott. Roberto Miccò dello staff dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Roma e Presidente della Comunità del Parco di Veio, On. Marco Visconti, ha inviato per posta elettronica la mia comunicazione all'ing. Bruno Cignini, consulente del Presidente della Comunità del Parco di Veio, <<per gli eventuali ulteriori atti di rispettiva competenza, considerando inoltre l'eventualità di realizzare un incontro allargato a tutte le parti interessate, finalizzato ad acquisire eventuali ulteriori chiarimenti, o documentazioni.>>

Non risultando a distanza di 2 mesi che sia avvenuto un incontro allargato anche al sottoscritto, malgrado diversi solleciti fatti per telefono alla segreteria del dott. Cignini, il 15 giugno 2012 ho chiesto un incontro urgente con l'On. Marco Visconti nella sua qualità di Presidente della Comunità del Parco di Veio <<in considerazione dei vizi di legittimità rilevabili nella delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 13 febbraio 2012 ed in particolare del reiterato mancato rispetto della procedura sulla VAS che rischia di essere sanzionato dalla Comunità Europea per recidiva violazione della Direttiva 2001/42/CE.>>

Non mi è stato concesso l'incontro, anche perché - secondo voci raccolte ma non ufficialmente confermate - il 12 giugno 2012 la Comunità del Parco di Veio avrebbe espresso il "parere" di propria competenza sulla proposta del Piano di Assetto del Parco di Veio, adottata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2012.

Dopo ben 4 mesi di incontri tra Commissario Straordinario e Sindaci, la Comunità del Parco di Veio ha deciso di esprimere “parere” favorevole, subordinandolo – sembra - ad una serie di prescrizioni che non risulta che abbiano minimamente riguardato le violazioni del procedimento di VAS.

Risulta infatti che siano stati soltanto emendati e/o integrati gli articoli 1, 2, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 (*ex novo*) delle Norme Tecniche di Attuazione.

Pur nella piena consapevolezza di avere ricevuto lo stesso identico Piano di Assetto trasmesso nel 2009, con l'unica differenza di essere ora chiamato “proposta di piano” e non più “piano adottato”, la Comunità del Parco di Veio ha ignorato del tutto i vizi di legittimità relativi alla procedura di VAS che sono sostanzialmente rimasti gli stessi e che avevano concretizzato il suo precedente parere negativo espresso il 31 gennaio 2010.

Il parere favorevole con prescrizioni, quand'anche fosse stato recepito dall'Ente Parco di Veio, non avrebbe comunque portato a modificare nessuno degli elaborati grafici della “proposta” di Piano di Assetto, dal momento che ha chiesto di modificare solo le sue Norme Tecniche di Attuazione.

Da fonti riservate non ufficialmente confermate si è saputo ad ogni modo che il personale tecnico, se non anche lo stesso Direttore facente funzioni dell'Ente Parco di Veio, si siano rifiutati di modificare anche le Norme Tecniche di Attuazione e che il Commissario Straordinario abbia alla fine deciso di trasmettere alla Regione Lazio la “proposta” di Piano di Assetto così come da lui adottata con deliberazione n. 5/2012 allegandovi il “parere con prescrizioni” della Comunità di Parco che avrebbe dichiarato di condividere in una nota di accompagnamento.

Sul sito web dell'Ente Parco di Veio è stata così pubblicata prima dell'estate del 2012 la seguente comunicazione: <<***A seguito del parere favorevole con prescrizioni ottenuto dalla Comunità del Parco nella seduta del 12/6/2012, il Piano del Parco di Veio è stato consegnato agli Uffici Regionali competenti per l'avvio delle procedure di deposito a cui seguirà la possibilità di trasmettere le osservazioni. A breve verrà data informativa in merito alla data di avvio del deposito***>>.

Richiesta di intervento diretto del Ministro dell'Ambiente - In qualità di responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS alle ore 10,12 ed alle ore 10,54 del 9 luglio 2012 ho trasmesso un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria.ministro@PEC.minambiente.it, con cui **ho fatto sapere di essere stato <<costretto a denunciare la grave e recidiva violazione della VAS al Ministro dell'Ambiente On. Corrado Clini, per chiedere un suo autorevole intervento finalizzato a rispettare ed a far rispettare la Direttiva 2001/42/CE anche per evitare una condanna da parte della Corte di Giustizia Europea>>**.

In entrambe le volte però, dopo l'avviso di accettazione, mi è arrivato il contestuale avviso di mancata consegna perché <<*la mailbox dell'utente è piena*>>.

In considerazione dell'estrema urgenza del caso, alle ore 11,20 del 9 luglio 2012 ho dovuto ritrasmettere il messaggio per normale posta elettronica alla Segretaria Particolare del Ministro (Franca Nardi), al Capo della Segreteria del Sottosegretario del Ministero dell'Ambiente (avv. Carlo Crea), alla Segreteria del Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto (dott. Paolo Puntoni), al Capo Segreteria Tecnica del Ministro (dott. Sebastiano Serra) e per conoscenza al Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (dott. Mariano Grillo), con l'invito nell'ambito delle rispettive competenze a far pervenire quanto prima all'On. Ministro Corrado Clini la mia richiesta di un suo autorevole intervento.

In data 11 luglio 2012 la Segreteria Particolare del Ministro ha interessato la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, che ha registrato l'istanza al prot. n. DVA-2012-0016840 del 12/7/2012.

3° intervento della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente

- Il Direttore Generale dott. Mariano Grillo, che è subentrato nel frattempo al dott. Giuseppe Italiano (messo ora a capo della Divisione - VII Difesa del mare dagli inquinamenti della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare) ha risposto alla Segreteria Particolare del Ministro con la nota prot. n. DVA-2012-0017408 del 18 luglio 2012, che – benché di carattere chiaramente endoprocedimentale - ha ritenuto di trasmettere direttamente, nemmeno per conoscenza, oltre che a questa associazione, anche all'Ente Regionale del Parco di Veio ed all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, portandoli a conoscenza in questo modo del tutto inusuale della personale posizione della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali prima ancora di quella ufficiale che dovrà essere espressa dallo stesso Ministro dell'Ambiente a cui mi sono esplicitamente rivolto.

A conclusione di una serie di precisazioni il dott. Mariano Grillo <<***ritiene pertanto che la procedura di VAS sul Piano di Assetto del Parco di Veio risulta non ancora conclusa e che le fasi successive previste dalle norme siano tali da garantire la piena partecipazione dei vari soggetti interessati, nonché margini per eventuali modifiche ed integrazioni delle scelte pianificatorie***>>, **anche se viziate a monte addirittura di legittimità, per cui non sembrerebbe ravvisare nessuna irregolarità degli atti relativi all'adozione della "proposta" di Piano di Assetto.**

A questo giudizio il dott. Mariano Grillo arriva sul presupposto che il Piano di Assetto del Parco di Veio deve essere approvato definitivamente dal Consiglio Regionale, dopo che comunque la Giunta Regionale ha esercitato <<***il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci***>>, per cui la deliberazione n. 5 del 13.2.2012 (e non del 31.2.2012 come è stato erroneamente scritto) con cui il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio ha adottato la "proposta" del Piano di Assetto e degli atti connessi <<***si configurerebbe come un atto endoprocedimentale, in quanto la procedura di VAS non è stata ancora conclusa ed il piano è ancora suscettibile di modifiche ed integrazioni***>> anche e soprattutto degli elaborati e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto che presentino degli eventuali vizi di legittimità.

Questa "tesi" secondo la quale c'è sempre tempo e comunque garanzia nelle fasi successive (prima ad ogni modo della approvazione definitiva del Piano di Assetto) per eliminare con opportune modifiche ed integrazioni anche gravi vizi di legittimità riscontrabili negli elaborati di Piano è stata supportata dal Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali con il richiamo al 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale <<***l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede alle opportune revisioni del piano, prima della presentazione del piano per l'approvazione, qualora si riscontrino mancanze, omissioni, o il mancato recepimento delle osservazioni presentate***>>.

A tal riguardo si fa preliminarmente presente che la suddetta disposizione richiamata dal dott. Mariano Grillo va "letta" integrandola con il 1° comma del successivo art. 16 (concernente la "Decisione") ai sensi del quale <<***il piano ... ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano ..***>>.

La corretta applicazione sul piano delle procedure comporta che la "proposta" di Piano di Assetto, una volta pubblicata e fatta oggetto di osservazioni a cui controdeducono con un parere motivato

l'Area VIA-Ufficio Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lazio (in qualità di "autorità competente") in collaborazione con l'Ente Parco di Veio (in qualità di "autorità procedente"), va sottoposta alle opportune "revisioni", in recepimento di tutte le osservazioni accolte in tutto o in parte nel medesimo parere motivato: il Piano di Assetto così revisionato deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio o a chi ne fa le veci sia per approvare la "decisione finale" ai fini della VAS che per essere ufficialmente "adottato" ai sensi del 2° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Va in secondo luogo messo in grande evidenza che la suddetta disposizione è stata dal dott. Mariano Grillo "interpretata" ipotizzando che alle opportune revisioni del Piano di Assetto si provvede <<qualora si riscontrino mancanze, omissioni, o il mancato recepimento delle osservazioni presentate>>: si tratta di una "casistica" che non è affatto contemplata in tali termini dal D.Lgs. n. 152/2006 e che quand'anche ammissibile non può di certo far rientrare nelle "mancanze" o nelle "omissioni" del Piano di Assetto (o nel "mancato recepimento" nel Rapporto Ambientale "delle osservazioni presentate" nel documento conclusivo di Scoping) le violazioni di legge, a maggior ragione se rilevate prima da più parti.

Sempre sul piano delle procedure, si porta a conoscenza dei seguenti passaggi riportati nel messaggio di posta elettronica che ho trasmesso il 9/7/2012: <<il Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio dott. Massimo Pezzella ha dapprima revocato in via di autotutela la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32/2009 con cui era stato adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio e poi con successiva deliberazione n. 5 del 13.2.2012 ha deciso di adottare la "proposta" del Piano di Assetto dopo aver ritenuto conclusa la "procedura di integrazione degli elaborati di Piano, comprensiva di limitate modifiche agli stessi, nel rispetto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica come espressi dall'autorità competente nel documento conclusivo di scoping".

Il documento conclusivo di Scoping dispone che "l'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate da questa Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento": fra le "osservazioni" ci sono l'obbligo di rispettare le prescrizioni, specie di inedificabilità, dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che il Piano di Assetto così come adottato ha invece deliberatamente violato tanto nelle 43 sottozone edificabili di tipo D3 quanto nelle 46 sottozone parimenti edificabili di tipo D5 perché risultano in difformità totale o parziale dai P.T.P. n. 15/7 "Veio-Cesano" e n. 4 "Valle del Tevere" e/o dal P.T.P.R., nonché il soddisfacimento degli standard urbanistici di tipo edilizio da assicurare al di fuori dei "Parchi Territoriali" in particolare e del Parco di Veio in generale e la tutela del patrimonio archeologico e storico-monumentale da aumentare ben oltre le sole città di Veio, Villa di Livia e Malborghetto.

Riguardo ai metri cubi di cemento che sono stati deliberatamente concessi in modo illecito, si mette in evidenza che ai primi del mese di dicembre 2009 l'Ufficio Tecnico dell'Ente era stato incaricato di verificare i vincoli di tutela integrale (e quindi di totale inedificabilità) prescritti da P.T.P. e P.T.P.R. ed era arrivato a rilevarne addirittura 21 in due apposite tavole grafiche, che non sono state però alla fine allegate al Piano di Assetto adottato poco dopo in totale difformità.

Nel Rapporto ambientale redatto a gennaio di quest'anno è stata fornita evidenza relativamente alle modalità di recepimento delle suddette "osservazioni" riportandole integralmente al paragrafo 1.7, ma senza poi rispettarne nemmeno una nei paragrafi successivi relativi al rispetto della pianificazione paesistica, della inedificabilità anche all'interno di tutti e 5 i "Parchi Territoriali" e della maggior tutela del patrimonio archeologico e storico-monumentale: se si

considera che ai sensi del 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 *“il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione”*, che invece non c'è stato né ieri né oggi, se ne deduce che a maggior ragione le *“osservazioni”* del documento conclusivo di *Scoping* non risultano recepite nemmeno negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche della *“proposta”* di Piano di Assetto del Parco di Veio, che è così rimasto pressoché lo stesso adottato il 9.12.2009.>>

Senza entrare nel merito di nessuna di queste irregolarità, il dott. Mariano Grillo ritiene però ammissibile che – anche nel caso che la Giunta Regionale non operi nessun controllo sulla legittimità degli elaborati della *“proposta”* del Piano di Assetto e ne autorizzi comunque la pubblicazione ed il deposito, per consentire la presentazione delle osservazioni a cui controdedurre - l'Ufficio VAS della Regione Lazio (che in qualità di *“autorità competente”* ha dettato nel documento conclusivo di *Scoping* una serie di *“osservazioni-prescrizioni”* ai fini della redazione del Rapporto Ambientale che non sono state affatto rispettate anche e soprattutto negli elaborati della *“proposta”* di Piano di Assetto), in collaborazione con l'Ente Parco di Veio (che in qualità di *“autorità procedente”* si è reso responsabile dei gravi vizi di legittimità contenuti nella *“proposta”* del Piano di Assetto) di punto in bianco esprima un parere motivato che obblighi a sottoporre la *“proposta”* di Piano a delle *“revisioni”* che gli consentano di riprendere la strada giusta prima della approvazione definitiva del Piano.

La *“tesi”* del dott. Mariano Grillo secondo cui c'è tempo fino a prima della approvazione definitiva del Piano di Assetto per eliminare anche gravi vizi di legittimità riscontrabili negli elaborati di Piano è stata supportata con il richiamo anche all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, perché *«prevede che la decisione finale sia pubblicata sul BUR e che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sia resa pubblica, anche sui siti web, in particolare il parere motivato, le misure adottate in merito al monitoraggio e una dichiarazione di sintesi che illustri in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate»*.

Si mette anzitutto in evidenza che nell'articolo in questione si parla per ben 2 volte di una *“decisione finale”* ai fini della VAS che riguarda un *“piano adottato”* e quindi non ancora definitivamente approvato dal Consiglio Regionale: ne deriva che la *“adozione”* spetta sempre e soltanto all'Ente Parco di Veio e deve consistere nella revisione della *“proposta”* di Piano di Assetto sulla base del parere motivato.

Si ribadisce in secondo luogo che la garanzia della *“trasparenza del processo di VAS”* e soprattutto della disciplina che è stata dettata per tale processo non può ammettere nella maniera più assoluta che si possa derogare fin dalle prime fasi dalla Direttiva 2001/42/CE e dal D.Lgs. n. 152/2006, non tenendo conto affatto delle prescrizioni dettate dal documento finale di *Scoping* ai fini della redazione di un Rapporto Ambientale che è stata per giunta operata lasciando inalterati quasi tutti gli elaborati del Piano di Assetto, rimasto così sostanzialmente quello *“adottato”* con la delibera n. 32/2009 revocata.

La *“tesi”* del dott. Mariano Grillo arriva a considerare *“legittima”* anche la *«sovrapposizione dei tempi di pubblicazione previsti nella delibera n. 5/2012»* sul solo presupposto che *«la legislazione nazionale ha previsto all'art. 11 comma 4 e all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 norme procedurali finalizzate ai principi di economicità e di semplificazione al fine di evitare duplicazione delle procedure»*.

Si fa preliminarmente presente che i 2 riferimenti normativi richiamati non specificano come si possa fare per <<evitare duplicazione delle procedure>> e non possono quindi “legittimare” di per sé la procedura che è stata seguita.

Si mette in grande risalto in secondo luogo che il testo attualmente vigente dell'intero articolo 14 è quello modificato dall'articolo 2, comma 12, del D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che al comma 4 testualmente recita: <<**le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15**>>.

“Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione” previste per tale caso “dalle vigenti disposizioni anche regionali” sono quelle dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che al 2° comma prescrive una “adozione” del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo ed al successivo 4° comma un suo successivo deposito per 40 giorni: queste procedure non possono sovrapporsi nei tempi di pubblicazione con quelle previste in materia di VAS, che impongono l'approvazione di una “proposta” di Piano e non di una sua “adozione” ed un suo deposito per 60 giorni e non per 40 giorni.

Va rilevato per di più che il testo vigente prescrive che venga assicurato il rispetto dei termini previsti tanto dal comma 3 dello stesso art. 14, ai sensi del quale <<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>, quanto dal comma 1 del successivo art. 15, ai sensi del quale <<l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ..., ... ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14>>.

Appare evidente come la pubblicazione di una “proposta” di Piano di Assetto che ai sensi della VAS deve avvenire per 60 giorni non possa costituire affatto una “duplicazione” della pubblicazione della “adozione” di un Piano di Assetto che ai sensi della normativa regionale sui parchi deve invece avvenire per 40 giorni: ne deriva ad ogni modo che è materialmente impossibile contestualizzare le due pubblicazioni e che appare comunque viziata di legittimità una “adozione” del Piano di Assetto del Parco di Veio senza il relativo Rapporto Ambientale che va redatto tenendo conto delle osservazioni fornite nel documento conclusivo di Scoping e che deve precedere la redazione del Piano di Assetto, dovendo accompagnarne l'intero processo di elaborazione.

La risposta del Ministro dell'Ambiente On. Corrado Clini – Con nota prot. n. 0004699 del 9/8/2012 il Ministro dell'Ambiente On. Corrado Clini ha comunicato al sottoscritto, in qualità di responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società, che a seguito del mio messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2012 ha <<interessato i competenti uffici di questo Dicastero>> che gli <<hanno fornito le informazioni che sinteticamente vado a riportarLe>> e che sono state integralmente riprese dalla nota prot. n. DVA-2012-0017408 del 18 luglio 2012 nei seguenti due punti:

1 – non essendosi ancora conclusa la procedura di VAS, le fasi successive così come previste dalle norme sarebbero tali da garantire <<anche margini per eventuali modifiche e integrazioni delle scelte pianificatorie>>;

2 – la sovrapposizione dei tempi di consultazione non sarebbe viziata di legittimità in termini di “metodo” perché <<tale scelta risulta congrua con la legislazione nazionale che ha previsto norme procedurali finalizzate ai principi di economicità e di semplificazione al fine di evitare duplicazione delle procedure>>.

I due punti suddetti sono stati integralmente ripresi dalla nota prot. n. DVA-2012-0017408 del 18 luglio 2012 con cui il Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, Dott. Mariano Grillo, ha risposto alla sua Segretaria Particolare, Franca Nardi, che l’aveva interessato il precedente 11 luglio 2012 al fine di poter dare seguito al mio messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2012.

La “tesi” del dott. Mariano Grillo sembra scaturire dalla prima versione originaria del D.Lgs. n. 152/2006 e più precisamente dalla lettera d) del 1° comma dell’art. 5 che testualmente recitava: <<salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongono altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell’approvazione, sui piani e programmi adottati>>.

Ma il 2° comma dell’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE dispone invece che <<le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano ... e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano ... o dell’avvio della relativa procedura legislativa>>.

La Direttiva 2001/42/CE ha riconosciuto a tutti i cittadini interessati il diritto di partecipare anche alla elaborazione di ogni Piano di Assetto dei Parchi, perché obbliga a pubblicarne la “proposta” da sottoporre a revisione in recepimento proprio delle osservazioni presentate, consentendo così di incidere direttamente sulle scelte definitive da assumere con la successiva adozione formale del Piano.

Il D.Lgs. n. 152/2006 con cui lo Stato Italiano ha recepito inizialmente la Direttiva 2001/42/CE negava tale diritto spostando la partecipazione da monte a valle del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Dopo che la Comunità Economica Europea ha minacciato di sanzionare l’Italia per non avere correttamente recepito la Direttiva 2001/42/CE, la suddetta disposizione è stata modificata con il D.Lgs. n. 4/2008 che ha spostato alla successiva lettera e) la definizione di “piani e programmi” secondo il testo già precedentemente riportato al paragrafo dedicato al “La presunta legittimità della procedura seguita per l’adozione del Piano di Assetto”.

A confutare la “tesi” suddetta, è lo stesso D.Lgs. n. 152/2006 che al 3° comma dell’art. 11 dispone testualmente che <<la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano ..., ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso>>, che è invece rimasto tale e quale a come era stato direttamente adottato con deliberazione n. 32 del 9/12/2009.

Ai sensi del 3° comma dell’art. 13 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 <<il Rapporto ambientale, costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione>>, quando invece è stato redatto solo dopo, senza peraltro portare a nessuna modifica degli elaborati del Piano così come adottato il 9.12.2009.

Per quanto riguarda la necessità di evitare “duplicazioni” nel rispetto dei “*principi di economicità e di semplificazione*”, si fa presente che è sufficiente contestualizzare la pubblicazione del Piano di Assetto “deciso” ai sensi degli artt. 16 e 17 del vigente D.Lgs. n. 152/2006 e del Piano “adottato” ai sensi del 2° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

La risposta dell'associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS) al Ministro dell'Ambiente – Con nota prot. n. 5 del 13 settembre 2012, indirizzata al Ministro dell'Ambiente e per conoscenza alla Segreteria Particolare del Ministro, al Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio ed all'Ente Parco di Veio, ho chiesto a nome della associazione VAS all'On. Ministro dell'Ambiente Prof. Corrado Clini <<di tenere il dovuto conto ai fini degli eventuali provvedimenti di tutela che sono dovuti per legge riguardo non solo al Piano di Assetto del parco regionale di Veio, ma anche ai Piani di Assetto dei parchi regionali del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano e dei Castelli Romani, nonché da ultimo addirittura del Parco nazionale del Circeo>>.

A tal fine – in uno spirito di massima collaborazione – ho rimesso in allegato alla nota una "memoria" con cui a nome della associazione VAS ho inteso partecipare al procedimento ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990 e di cui ho chiesto al Prof. Corrado Clini di tenere il dovuto conto ai fini degli eventuali provvedimenti di tutela che sono dovuti per legge riguardo non solo al Piano di Assetto del parco regionale di Veio, ma anche ai Piani di Assetto dei parchi regionali del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano e dei Castelli Romani, nonché da ultimo addirittura del Parco nazionale del Circeo.

4° intervento della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente

- Alla seconda istanza della associazione VAS ha ritenuto di dare seguito per la 2° volta il dott. Mariano Grillo che con nota prot. DVA-2012-0023517 del 1 ottobre 2012 (trasmessa ora per conoscenza soltanto alla Segreteria Particolare del Ministro) ha personalizzato la problematica sollevata, rappresentando le seguenti 3 "puntualizzazioni".

1. Con riferimento ad un passo della nota che VAS ha trasmesso all'On. Ministro dell'Ambiente, il dott. Mariano Grillo ha affermato che <<quello che codesta Associazione ritiene che questa direzione abbia detto nella nota, è una libera interpretazione, ed oltretutto non si capisce a quale punto della nota codesta Associazione faccia riferimento, con conseguente difficoltà a dare un giusto riscontro>>.

2. Dopo aver ribadito quanto da lui precedentemente osservato come "puntualizzazione" alla richiesta fatta dalla associazione VAS <<affinché gli Spett.li Uffici competenti del Ministero dell'Ambiente valutino il dettato VAS nella sostanza di quanto possa accadere nei Parchi se la verifica della strategia ambientale non viene effettuata sin dalla fase di formazione del Piano stesso>>, il dott. Mariano Grillo - pur dovendo sapere dalla lettura della memoria che così di fatto non è stato – si è permesso di scrivere (come responsabile di uno dei principali "Uffici competenti del Ministero dell'Ambiente" in materia) che <<il piano è di livello regionale e pertanto l'Autorità Competente è definita dalla normativa regionale così come indicato all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 152/06>>, per arrivare alla conclusione che <<**il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello regionale, né ha poteri di controllo sostitutivi**>>, per cui <<**ne consegue che eventuali osservazioni/memorie non vanno inviate a questo Ministero ma alle autorità procedente e competente**>>.

3. Il dott. Mariano Grillo è arrivato a dare una interpretazione forzata della lettera s) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che gli è servita per arrivare alla conclusione che <<**codesta associazione non ha titolo per rivendicare tale ruolo nella procedura**>> e che conseguentemente <<**avrà pieno titolo alla partecipazione ed alla verifica di come i propri contributi siano stati presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del piano e del rapporto ambientale approvati**>>.

La risposta dell'associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS) al 4° intervento della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente – Con nota prot. n. 6 del 7

novembre 2012, indirizzata al Dott. Mariano Grillo e per conoscenza alla Segreteria Particolare del Ministro, ho replicato a nome della associazione VAS nel merito delle 3 "puntualizzazioni" facendo una serie di precisazioni in modo altrettanto puntuale, precedute dalla premessa di seguito riportata.

La delibera n. 5 del 13.2.2012 ha per oggetto la "adozione della proposta di Piano" per cui non è corretto scrivere, come invece è stato fatto dal Dott. Mariano Grillo, che <<**il Piano risulta essere stato adottato**>>, a maggior ragione perché il 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che - dopo la pubblicazione della proposta di piano e la presentazione delle "osservazioni, obiezioni e suggerimenti" ad essa - <<**l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano ... alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano ... per l'adozione**>>: il successivo art. 16 ribadisce che <<**il piano .. ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione ... del piano**>>.

Non è quanto meno preciso scrivere inoltre che <<*rispetto alla procedura di VAS siamo nelle condizioni in cui è stata conclusa la fase cosiddetta di "scoping" (d.lgs. 152/06 articolo 13)*>>, perché tale fase si è oggettivamente conclusa con il "Documento conclusivo di Scoping" trasmesso dall'Ufficio VAS della Regione Lazio con nota prot. n. 77834 del 24 marzo 2010 ai fini della redazione del Rapporto Ambientale, che ai sensi del 3° comma proprio del citato art. 13 <<**costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione**>> e che quindi doveva incidere direttamente sulle scelte finali della "proposta" così come adottata dal Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio.

Il passaggio successivo alla trasmissione del "Documento conclusivo di Scoping" è stata la redazione del Rapporto Ambientale che dà il titolo proprio all'art. 13 e che è avvenuta a distanza di quasi 2 anni senza nessun recepimento degli <<**esiti della VAS esplicitati nel parere vincolante espresso dall' Autorità competente**>>, con la riconferma del Piano di Assetto così come adottato prima ancora della trasmissione del "Documento conclusivo di Scoping" e riadottato ora sotto forma di "proposta", che ai sensi del 5° comma sempre dello stesso art. 13 è stata comunicata alla autorità competente: con prot. n. 271213 del 19 giugno 2012 è stata infatti registrata la "proposta" di Piano di Assetto trasmessa alla Direzione Ambiente della Regione Lazio ai fini della sua pubblicazione ai sensi del 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Non è quanto meno altrettanto preciso parlare genericamente solo di "decisione" senza fare intendere che trattasi della vera e propria "**adozione**" del Piano di Assetto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e della sua pubblicazione ai sensi del successivo art. 17.

Riguardo alla conclusione del Dott. Mariano Grillo secondo cui <<**il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello regionale, né ha poteri di controllo sostitutivi**>>, per cui <<**ne consegue che eventuali osservazioni/memorie non vanno inviate a questo Ministero ma alle autorità procedente e competente**>> ho fatto presente che sembra non essersi accorto che la memoria allegata alla nota di questa associazione prot. n. 5 del 13.9.2012 è stata trasmessa anche alla Regione Lazio ed all'Ente Parco di Veio.

Per quanto riguarda il citato 6° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale <<*in sede regionale, l'autorità competente é la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali*>>, il dott. Mariano Grillo ha dimostrato non solo di non conoscere la situazione esistente nella Regione

Lazio, ma anche di non avere letto la memoria trasmessa anche a lui dal sottoscritto o di non averla comunque letta con la dovuta attenzione, specie al paragrafo riguardante <<Le “disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” dettate dalla Giunta Regionale del Lazio>>, perché da esso avrebbe saputo che la Regione Lazio non si è ancora dotata di una apposita normativa regionale di recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che nelle more le linee guida allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010 al paragrafo 1.4 hanno solo stabilito che <<L’Autorità Competente è individuata nella struttura regionale dell’assessorato competente in materia di ambiente (ora Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), L’Autorità competente in materia di VAS nell’ambito dell’assessorato sopra indicato è individuata nel Dipartimento Territorio, Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Valutazione Impatto Ambientale>>.

Per quanto riguarda la conclusione che <<**il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello regionale, né ha poteri di controllo sostitutivi**>>, non si può non mettere in evidenza che il dott. Mariano Grillo sembra non essere a conoscenza addirittura di quanto dispone al riguardo la nostra Costituzione ed in particolare il suo Titolo Quinto.

Ai sensi infatti del 1° comma dell’art. 117 <<**la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario**>>, di cui fa parte anche e soprattutto la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS recepita dallo Stato italiano per l’appunto con il D.Lgs. n. 152/2006.

Il comma successivo dispone testualmente: <<**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) ...; rapporti dello Stato con l’Unione europea; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.**>>

Il comma successivo precisa che <<**sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti .. con l’Unione europea delle Regioni; ; governo del territorio; ...; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali**

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato>>.

Per quanto riguarda il caso di cui trattasi, materia di legislazione concorrente è la procedura di VAS su cui la Regione Lazio deve ancora legiferare e che ricomprende tutte le materie sopra elencate.

Ho messo in evidenza che non si può ritenere ammissibile che un Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente arrivi ad affermare che <<il Ministero non deve, né può, entrare nel merito della procedura di una VAS di livello regionale, né ha poteri di controllo sostitutivi>>, rilasciando una dichiarazione che è in palese violazione dell’art. 120 della Costituzione perché dà il pieno potere al Governo (e quindi anche e soprattutto al Ministero dell’Ambiente che ne fa parte per la piena competenza in materia di VAS) di <<sostituirsi a organi delle Regioni ... nel caso di mancato rispetto ... della normativa comunitaria>>.

Con esplicito riferimento sempre al “merito della procedura di una VAS di livello regionale”, va per di più rilevato che - qualora la Regione Lazio emanasse una legge regionale che autorizzasse una procedura di VAS in violazione sia del D.lgs. 152/2006 che ancor più della Direttiva 2001/42/CE – ai sensi dell’art. 127 sempre della nostra Costituzione <<**il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione**>>.

Alla 3° “puntualizzazione” del dott. Mariano Grillo secondo cui **<<codesta associazione non ha titolo per rivendicare tale ruolo nella procedura>>** e conseguentemente **<<avrà pieno titolo alla partecipazione ed alla verifica di come i propri contributi siano stati presi in considerazione ai fini dell’elaborazione del piano e del rapporto ambientale approvati>>** ho fatto presente che sembra non essersi accorto che il ruolo rivendicato nella procedura di VAS dai “*soggetti competenti in materia ambientale*” si è concretizzato per il caso in questione nella espressione dei pareri e delle osservazioni che sono state allegate al documento conclusivo di Scoping come sua parte integrante: tale documento è stato sempre totalmente condiviso da questa associazione che l’ha assunto come termine di paragone per dimostrare il suo mancato recepimento tanto nel Rapporto Ambientale quanto ancor più nella “proposta” di Piano di Assetto.

Appare pertanto completamente fuor di luogo e del tutto strumentale arrivare a scrivere che <<codesta associazione non ha titolo per rivendicare tale ruolo nella procedura>>, quasi a lasciar intendere che non solo abbia voluto scavalcare la suddetta disposizione normativa (con una “presunzione” comunque da chiaro eccesso di potere), ma che non voglia attenersi nemmeno a quella che ne delegherebbe il ruolo da rivendicare solo dopo, ai sensi del 3° comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in sede cioè di osservazioni alla “proposta” di Piano pubblicata assieme al documento che è stato denominato “Rapporto Ambientale” solo di nome e non certo anche di fatto.

A tal ultimo riguardo il dott. Mariano Grillo ha dimostrato di non avere letto o preso nella dovuta considerazione nemmeno il seguente passo della mia memoria che riguarda specificatamente il suo riferimento alle *“opportune revisioni del Piano di Assetto ... qualora si riscontrino mancanze, omissioni, o il mancato recepimento delle osservazioni presentate”*: **<<si tratta di una “casistica” che non è affatto contemplata in tali termini dal D.Lgs. n. 152/2006 e che quand’anche ammissibile non può di certo far rientrare nelle “mancanze” o nelle “omissioni” del Piano di Assetto (o nel “mancato recepimento” nel Rapporto Ambientale “delle osservazioni presentate” nel documento conclusivo di Scoping) le violazioni di legge, a maggior ragione se rilevate prima da più parti>>**.

Anche a tal ultimo riguardo il “consiglio” che il dott. Mariano Grillo si è permesso di dare a conclusione della sua nota e che è quello di **<<riferirsi per tali aspetti alle Autorità>>** regionali, senza più coinvolgere il Ministero dell’Ambiente, dimostra che si vuole far finta di non sapere quanto invece attesta in modo inequivocabile la memoria trasmessa da questa associazione riguardo alle “Autorità” regionali che sono state ampiamente e ripetutamente coinvolte sin dal mese di febbraio del 2010 e che hanno dimostrato quanto ci si fosse scontrati contro un “muro di gomma”, per cui si è reso necessario chiedere un intervento gerarchico sostitutivo del Ministro dell’Ambiente.

Non si ritiene infine accettabile il modo di “interpretare” quanto previsto dagli art. 9 e 10 della legge n. 241/1990, che secondo il dott. Mariano Grillo sarebbero **<<pienamente rispettati dal d.lgs. 152/06 che li integra nella procedura di VAS, a cui l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente sono tenuti al rispetto>>**, se non altro perché al riguardo non si è posto affatto l’interrogativo di cosa succede e di come ci si debba comportare nel caso che tale rispetto venga violato per giunta in modo gravemente recidivo.

Mi sono permesso di ricordare al dott. Mariano Grillo che ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 anche **<<i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento>>**, indipendentemente dal suo stato di avanzamento, per cui si ritiene un indebito eccesso di potere da parte sua il voler spostare l’intervento di questa associazione relegandolo solo a valle

del procedimento, dopo cioè l'avvenuta pubblicazione e deposito della "proposta" di Piano di Assetto e del relativo Rapporto Ambientale.

Mi sono permesso ancor di più di ricordare che la lettera b) del 1° comma del successivo art. 10 della legge n. 241/1990 consente anche alla associazione VAS <<di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento>>.

Ho messo in evidenza che la "amministrazione" a cui si è rivolta questa associazione, presentando di già una esauriente memoria scritta che è stata ora integrata dalla presente, è direttamente il Ministro stesso dell'Ambiente e solo per conoscenza il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali dello stesso Ministero, che a nostro giudizio non ha comunque ritenuto di valutare nel modo dovuto la memoria consegnata, dal momento che non sembra ritenerla addirittura "pertinente" all'oggetto del procedimento.

In chiusura della nota di risposta al dott. Mariano Grillo è stato scritto testualmente quanto segue: <<In considerazione di tutto quanto sopra esposto, questa associazione è costretta – suo malgrado - a dover far presente alla Segreteria Personale del Ministro che l'eventuale avallo anche da parte dell'On. Corrado Clini della posizione espressa dal dott. Mariano Grillo e della conseguente pubblicazione della "proposta" di Piano di Assetto senza il dovuto "controllo di legittimità e di merito" su di essa da parte anche e soprattutto del Ministero dell'Ambiente, verrà considerata quanto meno una omissione degli atti dovuti d'ufficio sanciti dagli artt. 117 e 120 della Costituzione che obbligherà a chiedere di accertare presso tutte le sedi giudiziarie ritenute più opportune, ivi compresa soprattutto la Corte di Giustizia Europea>>.

Ho dovuto precisare che <<la presente vale quindi anche come formale invito-diffida ultimativo a voler provvedere all'accertamento delle violazioni della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. n. 152/2006 rilevabili nella "proposta" di Piano di Assetto, per giunta commesse deliberatamente malgrado le prescrizioni dettate nel documento finale di Scoping, nel più assoluto spregio anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 19 maggio 2008 relativa alla cogenza sul Piano di Assetto delle previsioni dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) e del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)>>.

Avvio della doppia fase di deposito del Piano di Assetto del Parco di Veio – A chiusura della memoria allegata alla nota di risposta al Ministro dell'Ambiente prot. n. 5 del 13.9.2012 avevo testualmente chiesto <<al Ministro dell'Ambiente On. Corrado Clini di assicurare il dovuto rispetto della Direttiva e del D.Lgs. n. 152/2006 che l'ha recepita, assumendo i provvedimenti ritenuti più opportuni nei confronti tanto dell'Ente Parco di Veio quanto della Regione Lazio, a partire dalla immediata sospensione della pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto del Parco di Veio così come adottata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 5 del 13.2.2012>>.

A distanza di 3 mesi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 20 dicembre 2012 è stato pubblicato un <<**AVVISO ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 152 2006 e ss.mm.ii. di deposito della documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi relativa al Piano di Assetto del Parco di Veio**>> dal seguente testo:

<<Autorità Procedente/Proponente: Ente Regionale Parco di Veio

Il Piano di Assetto del Parco di Veio, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica sono consultabili sul sito web del Parco di Veio: www.parcodiveio.it

e sul sito web dell'Autorità Competente:

<http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=11&id=26>

La documentazione è altresì consultabile presso:

- la sede dell'Autorità Procedente/Proponente: Via Castelnuovo di Porto 14 - 00060 Sacrofano (Rm) - tel 069042774 - 800727822 (ufficiotecnico@parcodiveio.it);

- la sede dell'Autorità Competente: Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area D2 2J 04 00 Valutazione Impatto Ambientale, Viale del Tintoretto, 432 – 00142 Roma (areavia@regione.lazio.it);

- Provincia di Roma, Via IV Novembre, 119/A, 00187 - Roma (RM)

Chiunque, entro giorni 60 dalla pubblicazione del presente avviso, può prendere visione di tale documentazione e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi inviandole all'Autorità Procedente e Competente in materia di VAS.>>

Lo stesso avviso è stato pubblicato sul sito web dell'Ente Parco di Veio con la seguente nota di accompagnamento: <<La fase di deposito **si concluderà improrogabilmente il 18 FEBBRAIO 2013**. Entro tale data sarà possibile presentare eventuali osservazioni all'Autorità Competente in materia di VAS (RL – Area VIA) e all'Autorità Procedente (Parco di Veio)>>.

Dieci giorni dopo, sul quotidiano a diffusione regionale “Il Messaggero” del 30 dicembre 2012 sembra essere stato pubblicato un altro avviso che dà notizia dell'avvio della fase di deposito del Piano di Assetto del Parco di Veio ai sensi della legge regionale n. 29/1997.

Lo stesso avviso non è stato riportato sul sito web dell'Ente Parco di Veio che al riguardo ha pubblicato la seguente comunicazione: <<Si comunica che, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L.R. 29/1997 ss.mm.ii. **dal 30 DICEMBRE 2012** è iniziata la fase di deposito della documentazione inerente al Piano di Assetto del Parco di Veio. La fase di deposito **si concluderà improrogabilmente l'7 FEBBRAIO 2013**. Entro tale data sarà possibile presentare eventuali osservazioni all'Ente.>>

Alla pagina dell'Ente Parco di Veio http://www.parcodiveio.it/ita/ente/ente_pdf.asp è tuttora data notizia del contemporaneo “AVVIO FASE di DEPOSITO” sia della “PROCEDURA V.A.S.” ai sensi del D.Lgs.n. 152/2006 che del “Piano di Assetto” ai sensi della legge regionale n. 29/1997.

Ma da un lato il citato 4° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 (ai sensi del quale ci deve essere un deposito di 60 giorni del Piano di Assetto) non riguarda la “proposta” del Piano di Assetto, bensì la sua “adozione” che peraltro il Commissario Straordinario aveva revocato (chiamandolo ora solo “proposta”, ma lasciandone inalterati i contenuti), e dispone che <<durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale>>, **che non potrà però prendere in esame le controdeduzioni ad un Piano di Assetto che non è stato “adottato”.**

Dall'altro lato il 1° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (ai sensi del quale ci deve essere un deposito di 60 giorni della “proposta” del Piano) dispone che <<l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ... ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14>>

Il successivo 2° comma precisa che <<l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità

competente, provvede, prima della presentazione del piano ... per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 ... , alle opportune revisioni del piano>>: il 1° comma dell'art. 16, relativo alla "decisione", stabilisce che <<il piano ... ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione ... del piano>>, che è per l'appunto il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio o chi ne farà eventualmente ancora le veci in qualità di Commissario Straordinario.

Appare di tutta evidenza in quale guazzabuglio normativo sia stata voluta far precipitare la situazione, costringendo i cittadini a presentare le proprie osservazioni allo stessa "proposta" di Piano per ben due volte (entro 40 giorni prima, per giunta con un pagamento di € 50,00 per ogni osservazione presentata, ed entro 60 giorni dopo).

Si fa presente in conclusione che, se da un lato il Ministero dell'Ambiente è la autorità competente in sede statale cui è demandata la responsabilità di assicurare alla Comunità Economica Europea il totale rispetto della procedura di VAS prescritto dalla Direttiva 2001/42/CE, dall'altro lato ad essere chiamato a rispondere di eventuali violazioni di questa norma comunitaria è però il Governo a cui l'art. 120 della Costituzione dà la possibilità di evitarle sostituendosi <<a organi delle Regioni, ... nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria>>.

Per tali motivi si chiede un immediato intervento di questo Governo ancora in carica.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

-Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione "Verdi Ambiente e Società" (VAS)-

Roma, 18 gennaio 2013